



XVI LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E
PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2022 – PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche selezionate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Verificare come le leggi approvate siano state attuate e capire in che misura esse abbiano apportato benefici alla collettività in generale e ai singoli destinatari è un'attività conoscitiva – di fondamentale e comune interesse – la cui rilevanza è stata riconosciuta dalla Provincia con l'approvazione della **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5** (*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche*) che struttura e organizza questa attività di controllo e valutazione finalizzata a verificare quanto avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici e della regolazione normativa. Obiettivo dell'attività è la **oggettiva verifica dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni normative, degli effetti prodotti e dei risultati ottenuti**: l'attività è orientata, in particolare, a verificare gli eventuali problemi riscontrati nel processo di attuazione della normativa, le effettive modalità di applicazione delle norme approvate, i motivi delle difficoltà e, soprattutto, a misurare l'effettiva capacità della legge provinciale di dare risposta alle esigenze per le quali è stata approvata.

Giunta provinciale e Consiglio provinciale adottano una modalità di collaborazione e condivisione – attraverso l'iniziativa e l'azione di un **Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali** – per promuovere la cultura e la pratica della valutazione delle leggi provinciali (condividendo dati, informazioni, analisi e ascoltando insieme i soggetti interessati) e per valutare la necessità di eventuali correttivi anche attraverso interventi di revisione legislativa, di iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione. Al Tavolo di coordinamento (organismo individuato dall'articolo 3 della LP n. 5 del 2013, composto da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze, e da un componente della Giunta indicato dal Presidente della Provincia) – che per la XVI legislatura è stato **costituito presso il Consiglio provinciale col decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 9 del 23 settembre 2020** – è affidato, in particolare, il compito di elaborare una **proposta di Programma che individua le leggi** (e le politiche) **oggetto delle attività di controllo e di valutazione** – da sottoporre all'approvazione da parte dei Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia, d'intesa fra loro – e di **verificarne l'attuazione**. Il Tavolo di coordinamento ha formulato la proposta di **Programma** che è stata approvata dai Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia, d'intesa fra loro, nel **maggio 2022** e ha inoltre provveduto a proporre l'**aggiornamento** – con riguardo alla individuazione delle leggi provinciali da sottoporre alle attività di controllo e valutazione ai sensi e con le modalità previste dalla LP 5 del 2013 – nel **marzo 2023**.

L'aggiornamento del Programma, approvato dai Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia, ha individuato quale normativa da sottoporre a valutazione, le “*Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino: Legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 – Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Legge provinciale sulla scuola, articoli 56bis e 93, comma 3bis, articoli 93bis e 95bis.*”

In attuazione della LP n. 5 del 2013 e in linea con la **metodologia** adottata in via sperimentale nel corso della scorsa XV legislatura e confermata dal Tavolo di coordinamento istituito per la XVI legislatura – che prevede, per ciascuna legge provinciale selezionata per la verifica, la elaborazione di tre distinti documenti – CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE; VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE LEGGI PROVINCIALI; RELAZIONE CONCLUSIVA – **il presente documento da conto della attuazione delle “Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”** con riferimento specifico alle **effettive modalità di applicazione delle singole disposizioni, delle eventuali modifiche e integrazioni avvenute dopo l'entrata in vigore, della adozione degli atti normativi secondari e di eventuali atti amministrativi necessari per la sua attuazione** nonché delle motivazioni di **eventuali criticità, difficoltà e ritardi riscontrati in fase applicativa**.

METODOLOGIA – CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il controllo dello stato di attuazione delle disposizioni delle leggi provinciali selezionate è finalizzato a verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla normativa.

Ai fini dell'attività di controllo è preliminarmente verificato il grado di integrazione della normativa oggetto di esame nell'ordinamento provinciale, evidenziando eventuali necessità di coordinamento con disposizioni della legislazione provinciale vigente.

È inoltre data evidenza del numero e delle caratteristiche formali e sostanziali (nuovi obiettivi, semplificazioni procedurali ecc.) delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni intervenute a seguito della sua prima entrata in vigore.

L'accertamento dell'intervenuta adozione dei previsti atti normativi secondari e di eventuali altri atti amministrativi a carattere generale necessari per l'attuazione della legge provinciale, deve riguardare, in particolare:

- il rispetto delle tipologie degli atti adottati (regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, altri atti amministrativi);

- il rispetto dei tempi stabiliti e delle procedure (acquisizione di pareri o interventi di altre amministrazioni) per la loro adozione, riportando elementi informativi utili a individuare le ragioni, anche organizzative, dell'eventuale mancata adozione degli atti e dei ritardi o difformità occorse;

- l'individuazione di eventuali criticità nella sua applicazione e l'eventuale riconciliabilità delle stesse a lacune insite nell'atto normativo;

- la eventuale partecipazione di rappresentanze dei destinatari delle norme, alla formazione degli atti amministrativi a carattere generale e la verifica dell'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino:

Legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 – Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Legge provinciale sulla scuola, articoli 56bis e 93 comma 3bis, articoli 93bis e 95bis.

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

La legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 – che concerne la materia principale “**Istruzione**” (**Scuola**) rispetto alla quale la Provincia gode di una competenza legislativa di tipo secondario in forza dell'articolo 9, comma 1, numero 2, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) (d.P.R. 15.7.1988, n. 405 - norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e la materia “**Scuola dell'infanzia e asili nido**” rispetto alla quale la Provincia gode di una competenza legislativa di tipo primario in forza dell'articolo 26 dello Statuto speciale di autonomia – **è stata approvata dal Consiglio provinciale nel luglio 1997** (BUR n° 32 del 22 luglio 1997) **a seguito della unificazione in Commissione, dei seguenti 3 disegni di legge** in materia di insegnamento delle lingue straniere **presentati nella XI legislatura:**

Disegno di legge 8 febbraio 1995, n. 43 “*Nuove norme per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori e per la promozione della conoscenza della lingua tedesca*”, di iniziativa del consigliere Vincenzo **Passerini** (Movimento per la Democrazia - La Rete), che – assegnato alla Quarta commissione permanente in data 15 febbraio 1995 – si componeva di **14 articoli** e **proponeva**, in particolare, **che:**

o la **PROVINCIA:**

- **realizza direttamente o sostiene** gli interventi previsti al fine di promuovere, tra gli abitanti della provincia, la diffusione della conoscenza della lingua tedesca (riconoscendone la valenza storica, culturale, economica ed educativa; strumento utile per la maggiore e pacifica convivenza tra le popolazioni del Trentino e quelle dell'Alto Adige e dei paesi confinanti di lingua tedesca);
- **favorisce e promuove:**
 - la conoscenza della lingua tedesca intervenendo a supporto di iniziative di interscambio fra associazioni, istituzioni, enti e altri organismi pubblici e privati operanti nel settore culturale, economico, sociale, del volontariato e del tempo libero (secondo modalità, criteri e priorità stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale);
 - la partecipazione di singoli cittadini non rientranti negli altri interventi previsti dalla presente legge, a corsi per l'apprendimento o l'approfondimento della lingua tedesca, organizzati da istituzioni, scuole, enti e associazioni e svolgentisi nel territorio nazionale o nei Paesi di lingua tedesca. La Provincia **può erogare contributi a singoli cittadini** frequentanti i corsi (riconosciuti validi per i fini di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine dell'individuazione dei corsi e della verifica della qualità dei programmi nonché degli standards di apprendimento, la Provincia si avvale della collaborazione dell'Università degli studi di Trento e

dell'Istituto trentino di cultura);

- I **DIPENDENTI PROVINCIALI DI RUOLO** hanno diritto – nel limite del 4% del personale di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno – a **50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento della conoscenza della lingua tedesca**;
- la **SCUOLA DELL'INFANZIA** introduce l'**apprendimento della lingua tedesca** (quale prima acquisizione della comprensione degli altri e della percezione delle differenze) e la **Provincia assegna** alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate il **personale abilitato all'insegnamento della lingua tedesca**;
- nella **SCUOLA ELEMENTARE** è impartito l'**insegnamento della lingua tedesca** (a decorrere dalla prima classe per tre ore settimanali, suddivise di norma in non meno di quattro interventi comunque inferiori ai sessanta minuti);
- nella **SCUOLA MEDIA** viene impartito l'**insegnamento di due lingue straniere, la prima delle quali è obbligatoriamente la lingua tedesca** (l'insegnamento della seconda lingua straniera è di tre ore settimanali, in aggiunta all'orario curricolare);
- nella **SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE** è obbligatorio l'**insegnamento della lingua tedesca per tutta la durata degli studi** (in aggiunta nel liceo scientifico e negli istituti tecnici è impartito per tutta la durata degli studi l'insegnamento di una seconda lingua straniera; qualora non sia già previsto nei programmi, può essere impartito l'insegnamento di una seconda lingua straniera in applicazione dell'articolo 17 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15);
- la **PROVINCIA**:
 - **favorisce** la partecipazione degli insegnanti della lingua tedesca a corsi di formazione da tenersi all'estero, in paesi dell'area tedesca, in periodi diversi da quelli delle lezioni (IPRASE dispone annualmente specifici progetti);
 - **organizza e promuove** l'interscambio reciproco di studenti fra scuole di Paesi dell'area tedesca e scuole trentine, e concorre agli oneri necessari (regolamento per disciplinare le modalità);
 - **promuove** la partecipazione degli studenti a soggiorni di studio all'estero nei Paesi di lingua tedesca da effettuarsi quale attività complementare all'apprendimento scolastico della lingua tedesca (annualmente modalità e criteri per accesso alle agevolazioni);

Disegno di legge 30 giugno 1995, n. 64 "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo", di iniziativa della **Giunta provinciale**, su proposta dell'assessore all'istruzione e formazione professionale Luigi **Panizza** (Partito Autonomista Trentino Tirolese - Due Stelle Alpine) che – assegnato alla Quarta commissione permanente in data 12 luglio 1995 – si componeva di **13 articoli** e **proponeva**, in particolare:

- di **introdurre** lo studio della lingua tedesca nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo e di dare avvio alla conoscenza di una seconda lingua dell'Unione europea a partire dalla SCUOLA MEDIA;
- di **realizzare** progetti di sperimentazione per l'insegnamento della lingua tedesca nella **SCUOLA MATERNA**;
- di **impartire**, nella **SCUOLA ELEMENTARE**, l'insegnamento della lingua tedesca per due ore settimanali nella prima classe e per tre ore settimanali dalla seconda classe in poi;
- di **favorire** l'utilizzo della lingua tedesca quale lingua di insegnamento di materie curricolari;
- di **introdurre**, nella **SCUOLA MEDIA**, l'insegnamento della lingua tedesca quale prima lingua straniera e di una ulteriore lingua straniera dell'Unione europea scelta in ogni scuola, sulla base del numero dei richiedenti, nonché in relazione anche alla disponibilità degli organici;
- di **prevedere** corsi per l'aggiornamento del personale docente di lingua straniera, mediante la partecipazione a scambi e a soggiorni di studio nell'ambito dell'Unione europea e all'estero;
- di **rimborsare le spese sostenute** per il viaggio, ai docenti specialisti di lingua tedesca delle scuole elementari della provincia, fino a quando non sia disponibile un numero di

insegnanti specializzati sufficiente al fabbisogno di tali scuole;

- o la **possibilità** di assumere collaboratori di madrelingua straniera da assegnare alle scuole, per realizzare specifici progetti didattico-educativi elaborati dalle scuole interessate e presentati alla Giunta provinciale, che indica il fabbisogno e dispone l'assegnazione alle scuole di detti collaboratori;
- o di **incentivare** gli scambi e i soggiorni di istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore con studenti stranieri, in particolare nei confronti dei paesi di lingua tedesca (che possono svolgersi durante il periodo scolastico o durante le vacanze estive e possono rivolgersi a classi, gruppi o singoli studenti);
- o di **attuare, direttamente o attraverso le istituzioni scolastiche**, corsi per adulti volti all'apprendimento e al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea e in particolare della lingua tedesca, al fine di favorire lo sviluppo della cultura dell'integrazione europea e il migliore inserimento nel mercato del lavoro della popolazione trentina;
- o di **valutare la legge** (Il comitato di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, provvede alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge sul sistema scolastico nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonché sugli apprendimenti conseguenti allo studio delle lingue straniere e alla formazione linguistica nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore. A tal fine il comitato provvede alla redazione ogni tre anni di una apposita relazione e la invia alla Giunta provinciale per l'adozione di eventuali provvedimenti migliorativi di competenza);

Disegno di legge 28 giugno 1996, n. 113 "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo", di iniziativa del consigliere Luigi **Panizza** (Partito Autonomista Trentino Tirolese - Due Stelle Alpine), che – assegnato alla Quarta commissione permanente in data 8 luglio 1996 – **riproponeva gli identici contenuti del DdL 30 giugno 1995, n. 64.**

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 1 <i>Obiettivi</i></p> <p>La Provincia autonoma di Trento:</p> <p>→ promuove il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nei programmi e nei curricula scolastici e lo studio di due lingue straniere nella scuola dell'obbligo – come strumento di comunicazione e veicolo di conoscenza di culture, tradizioni e genti diverse – al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o migliorare la qualità dell'istruzione e l'affermarsi di una dimensione europea nella preparazione dei giovani; 	<p>L'articolo – che individua le finalità e gli obiettivi generali dell'intervento legislativo – non prevede l'adozione di alcun atto o provvedimento specifico.</p>	<p>A titolo di supplemento di informazione si rappresenta che <u>l'iter complessivo presso la Quarta Commissione legislativa</u> si è dipanato in due distinte fasi, separate da un intervallo durato oltre un anno, in ragione della lunga crisi politica che ha occupato gran parte del periodo (giugno 1995-giugno 1996).</p> <p>Avviata la trattazione del disegno di legge n. 43 (nella seduta del 30 marzo 1995) e svolte le audizioni relative (nella seduta dell'11 aprile 1995) la Quarta Commissione permanente ha poi sospeso la trattazione (su proposta del consigliere proponente) in attesa della presentazione del disegno di legge</p>

<ul style="list-style-type: none"> ◦ favorire la convivenza e la cooperazione tra i popoli. → sostiene la diffusione delle lingue straniere: ◦ anche quale strumento di maggiore comprensione fra le popolazioni del Trentino, dell'Alto Adige e dei paesi confinanti dell'Unione europea; ◦ al fine di incrementare la crescita culturale, economica e l'occupazione nella provincia. 		<p>annunciato dalla Giunta provinciale, al fine di poter procedere alla discussione abbinata. Sono stati 3 i disegni di legge successivamente presentati: il DdL 20 giugno 1995, n. 60 <i>"L'insegnamento delle lingue straniere nella Provincia di Trento"</i> proposto dal Consigliere Carlo Palermo (Gruppo misto) e i DdL 30 giugno 1995, n. 64 e 28 giugno 1996, n. 113 praticamente identici e presentati il primo dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore all'istruzione e formazione professionale Luigi Panizza e il secondo dal medesimo consigliere Panizza, non più assessore, come forma di tutela formale della proposta.</p> <p>Nonostante il tentativo fallito dalla Sottocommissione appositamente costituita, la disponibilità per la ricerca di un'intesa dimostrata dai proponenti – il consigliere Panizza, e il consigliere Passerini in qualità di nuovo assessore all'Istruzione e formazione professionale – ha permesso di presentare alla Commissione un <u>testo unificato dei disegni di legge n. 43, 64 e 113</u> mentre il consigliere Palermo ha preferito tenere separato il proprio disegno di legge non riconoscendosi nel <u>testo unificato</u> (principalmente ritenendo che <i>"l'obbligatorietà dello studio della lingua tedesca è improponibile (insostenibilità giuridica) e che a tale studio la Provincia può invece "indirizzare" mediante particolari attenzioni ed interventi amministrativi"</i> e non condividendo la norma programmatica dell'insegnamento di due lingue straniere nelle scuole superiori).</p> <p>Conseguentemente, nella seduta del 25</p>
---	--	--

novembre 1996 la Quarta commissione permanente ha **approvato** (con due voti favorevoli (La Rete- consigliere Dalbosco, PATT) e e due voti di astensione (Lega Nord del Trentino per l'indipendenza della Padania, La Rete-consigliere-consigliere De Stefani) **il disegno di legge unificato dei DdL n. 43, 64 e 113** *"Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15"* e **votato di non doversi passare all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 60** proposto dal consigliere Palermo anche portavoce, in sede legislativa, della **petizione "Libertà di scelta della lingua straniera"** presentata il 23 giugno 1995 dal "Comitato per la salvaguardia del diritto di scelta della lingua straniera nelle scuole elementari del Trentino", e **sottoscritta da circa 8.000 cittadini** – per opporsi in termini quasi "assoluti" alla eliminazione della opzionalità della lingua straniera nella scuola elementare trentina. Il **dibattito in Commissione** si è concentrato soprattutto sulle questioni legate alle proposte di puntare in via preferenziale nella nostra Provincia sulla lingua tedesca e, in particolare, di prevedere l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare, rispetto alle quali le argomentazioni a sostegno avanzate dai proponenti – consiglieri Panizza e Passerini – sono state le seguenti:

- *la necessità di porre le condizioni della convivenza tra "vicini"* reagendo al fatto inaccettabile che negli ultimi decenni si è approfondito, anziché rimarginarsi, il solco creatosi fra comunità di lingua italiana e comunità di lingua tedesca, laddove, prima, "la convivenza tra italiani e tedeschi in Trentino era naturale e priva di conflitti";
 - *ragioni geopolitiche e economiche:* anche l'Euregio, vista come strumento di collaborazione transfrontaliera "va costruita dalle esigenze più elementari e, tra queste, va certamente inclusa una maggior conoscenza delle rispettive lingue, senza la quale ogni forte progetto di collaborazione è destinato a rimanere sulla carta.";
 - *ragioni linguistico-educative:* si sostiene l'opportunità dell'apprendimento del tedesco, in particolare, perché lingua portatrice di particolare complessità; *"l'esercizio di una lingua straniera fortemente strutturata sul piano logico e sintattico-grammaticale sviluppa una forma di disciplina mentale che si manifesta e viene applicata in qualsiasi attività di apprendimento successivo."*
 - *esistenza delle Minoranze linguistiche in Trentino:* ragioni interne alla realtà etnico-linguistico trentina sono il retaggio lasciato dalla lingua tedesca nei diversi dialetti locali, segno dei rapporti storicamente intercorsi tra le valli trentine e il mondo tedesco e la presenza di minoranze germanofone e di cospicue minoranze plurilingui nell'area ladino-dolomitica;
 - *tradizione dell'insegnamento del tedesco nella realtà scolastica trentina:* la proposta forte del tedesco come lingua straniera primaria viene ricollegata, in particolare, alle pionieristiche esperienze di insegnamento della lingua tedesca diffuse nella scuola elementare trentina nel decennio precedente la legge di riforma del 1985, e alle relazioni-proposte elaborate nel 1989 e nel 1991 che propugnavano l'obbligatorietà del tedesco nella scuola elementare e l'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua straniera nella scuola media.
- Viene altresì evidenziato, dai proponenti, che il

testo unificato dei disegni di legge n. 43, 64 e 113 definisce un curriculum degli studi delle lingue (al plurale) che inizia col ciclo elementare, ma mira a fornire solide basi di conoscenza in due diverse lingue straniere, prevedendone l'insegnamento nella scuola media e anche nelle scuole superiori.

Su questa base – e anche tenendo conto delle previsioni del D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 che definisce i “*nuovi programmi didattici per la scuola primaria*” inserendo l'insegnamento di una lingua straniera nel primo ciclo della scuola dell'obbligo (mentre sul territorio provinciale l'insegnamento sperimentale della lingua tedesca alle elementari era stato avviato fin dai primi anni '70) e del D.M. 28 giugno 1991 che dà facoltà alle famiglie di alunni della scuola elementare di scegliere all'interno di un insieme di 4 lingue straniere elencate con precisione (francese, inglese, spagnolo, tedesco) – la proposta obbligatorietà dell'insegnamento del tedesco nella scuola elementare non dovrebbe apparire lesiva della cosiddetta “libertà di scelta” della seconda lingua straniera: infatti, se si guarda al sistema scolastico nel suo complesso, agli studenti che concluderanno il ciclo dell'obbligo, e ancora di più a quelli che coroneranno gli studi superiori, l'assetto prefigurato nel testo unificato consentirà di apprendere almeno due lingue straniere, una delle quali sarà per tutti la lingua tedesca.

Va rilevato, conclusivamente, che nel **testo unificato** si riscontra **l'accentuazione dell'obiettivo "conoscenza delle lingue straniere"** considerato come obiettivo di sistema della scuola trentina, rispetto all'obiettivo specifico della "conoscenza della lingua tedesca" che rimane comunque perseguito in modo incisivo.

La legge provinciale n. 11 del 1997 "*Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15*":

- approvata dal Consiglio provinciale il 5 giugno 1997 e vistata del commissario del Governo il 5 luglio 1997, **ha definito un quadro normativo volto a promuovere e sostenere la diffusione delle lingue straniere** (*per migliorare la comprensione fra le popolazioni*) e, in particolare, **il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo** (*per favorire l'affermarsi della dimensione europea nella preparazione dei giovani*);
- **è stata oggetto**, dalla sua approvazione, **di n. 9 interventi di modifica e/o integrazione**;
- **è rimasta invariata dal giugno del 2008** (*il suo effetto dispositivo si è esaurito fatti salvi i rimandi contenuti nella legge provinciale sulla scuola 2006*)

Art. 2

Organizzazione dell'insegnamento

La Provincia:

→ **promuove lo studio di 2 lingue straniere dell'Unione europea nel primo e nel secondo ciclo di istruzione**, a partire dalla scuola primaria (anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Nel primo ciclo una delle 2 lingue straniere è la lingua tedesca;

→ **assicura pari opportunità di apprendimento nell'insegnamento di entrambe le lingue.**

Nella scuola del primo ciclo gli **studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti** nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall'apprendimento di una o entrambe le lingue straniere. Nel primo e nel secondo ciclo, per gli **studenti stranieri**, l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.

La Giunta provinciale:

→ **stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative (di quest'articolo) prevedendo in particolare:**

- le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi

L'articolo prevede che la Giunta provinciale adotti una specifica deliberazione che stabilisce:

- **i criteri e le modalità organizzative per attuare, nell'ambito del sistema scolastico trentino, l'insegnamento di 2 lingue straniere dell'Unione europea nel 1° e nel 2° ciclo di istruzione**, a partire dalla scuola primaria – assicurando **pari opportunità di apprendimento nell'insegnamento di entrambe le lingue straniere;**
- **criteri particolari per gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso;**
- **in particolare, le condizioni necessarie a garantire:**
 - **la continuità dei programmi**
 - **la valutazione delle esigenze organizzative**
 - **la disponibilità degli organici necessari.**

Si è rilevato che **la Giunta provinciale:**

- **ha approvato il "Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11".**

(DELIBERAZIONE n. 998 del 6 febbraio 1998 - *Approvazione del Regolamento per le sperimentazioni di lingua straniera nella scuola elementare ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11*, modificata con deliberazione n. 3190 del 27 marzo 1998 per sostituire la data stabilita all'articolo 8);

- **ha approvato il "Nuovo schema di convenzione relativo alle scuole elementari parificate" per**

L'originario Art. 2 (*Organizzazione dell'insegnamento*)

1. La Provincia promuove lo studio di **una lingua straniera nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo e di una ulteriore lingua straniera nella scuola media.**

2. In considerazione della frammentazione territoriale delle scuole e dell'esiguo numero di classi delle stesse, nonché della necessità di organizzare l'insegnamento delle lingue straniere in modo da garantire continuità nell'apprendimento per l'intero ciclo dell'obbligo, comprese le sperimentazioni attivate nella scuola materna, **nella scuola elementare è assicurato l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole della provincia.**

3. In sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo di integrazione europea, **la Giunta provinciale consente, nelle scuole elementari della provincia, la possibilità di scelta di altre lingue straniere dell'Unione europea**, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sulla base dei pareri espressi dagli organi collegiali della scuola e tenuto conto delle risorse esistenti sul territorio e delle possibilità organizzative, fermo restando l'obiettivo della continuità didattica nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo.

4. La Giunta provinciale adotta il **regolamento** di cui al comma 3 **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della competente commissione permanente del Consiglio.

(*Al fine della predisposizione del regolamento è stato costituito, presso la Sovrintendenza scolastica provinciale, un gruppo di lavoro che ha elaborato una bozza di regolamento per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare che sottoposta al parere della IV Commissione consiliare, competente in materia di istruzione, ha ottenuto parere favorevole in data 19 gennaio 1998. Il Consiglio*

<p> <ul style="list-style-type: none"> o la valutazione delle esigenze organizzative o la disponibilità degli organici anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea. </p> <p>L'insegnamento delle lingue straniere è effettuato sulla base dei relativi piani di studio provinciali definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>L'esame di stato al termine della scuola secondaria di primo grado valuta l'apprendimento della seconda lingua straniera attraverso un colloquio.</p> <p>In aggiunta alle ore previste dai piani di studio provinciali le istituzioni scolastiche possono realizzare progetti per l'apprendimento veicolare delle lingue straniere nel limite previsto per la compensazione tra discipline o aree disciplinari.</p> <p>Fino all'applicazione dei piani di studio provinciali per l'insegnamento delle lingue straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il monte ore obbligatorio di insegnamento della lingua tedesca e di un'altra lingua straniera dell'Unione europea nel corso del quinquennio è complessivamente: <ul style="list-style-type: none"> o di 500 ore nella scuola primaria; o di 594 ore nella scuola secondaria di primo grado; • nel primo ciclo continuano ad applicarsi, per l'insegnamento delle lingue straniere, i programmi contenuti nell'allegato A di questa legge. 	<p>obbligare l'Ente ad applicare, per quanto concerne l'insegnamento delle lingue straniere, i programmi contenuti nella legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11; (DELIBERAZIONE n. 5798 del 29 maggio 1998 - <i>Nuovo schema di convenzione relativo alle scuole elementari parificate</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato il progetto di sperimentazione assistita "Progetto per la scuola elementare dei Mocheni" messo a punto da Iprase sulla base delle indicazioni della direzione didattica di Pergine 1° circolo, da attuarsi tenendo conto dei nuovi programmi di insegnamento delle lingue straniere approvati come allegato alla legge provinciale n. 11/1997; (DELIBERAZIONE n. 6430 del 5 giugno 1998 - <i>Sperimentazione linguistica nella scuola elementare di Fierozzo</i>); • ha indetto prove di accertamento attitudinale all'insegnamento della lingua tedesca e inglese nelle scuole elementari della provincia, per rispondere alla necessità di reperire altro personale docente per soddisfare il complessivo aumento di ore di insegnamento, sia di lingua tedesca che per le sperimentazioni di lingua inglese, reclutando personale in possesso di adeguata competenza linguistica e specifica preparazione, particolarmente mirata alla fascia di età. (DELIBERAZIONE n. 6431 del 5 giugno 1998 - <i>Prove di accertamento della conoscenza della lingua tedesca e inglese</i>); • ha autorizzato i progetti di sperimentazione di insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare presentati dalle direzioni didattiche (ALA, 	<p><i>scolastico provinciale ha espresso <u>parere non favorevole</u> in data 29 gennaio 1998.</i></p> <p>REGOLAMENTO PER LE SPERIMENTAZIONI DI LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.P. 14.07.1997, n. 11.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 1</i> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare della provincia di Trento, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i> <i>Insegnamento della lingua tedesca</i></p> <p>1. La Provincia assicura l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole elementari a carattere statale della provincia.</p> <p>2. Qualora in una scuola venga richiesto l'insegnamento di una lingua diversa dal tedesco, in alternativa, può essere concesso l'insegnamento di un'altra lingua straniera dell'Unione europea secondo i criteri e alle condizioni previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Le scuole elementari a carattere non statale, qualora intendano attivare una lingua di insegnamento diversa da quella tedesca, sono tenute a seguire le procedure previste dal presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> <i>Insegnamento di una lingua dell'Unione europea</i></p> <p>1. Gli organi collegiali delle scuole interessate, rilevate le preferenze orientative espresse dei genitori degli alunni ovvero di chi ne ha la potestà genitoriale, possono chiedere l'insegnamento nella scuola elementare di una lingua straniera diversa dal tedesco nel rispetto delle procedure previste per le sperimentazioni dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e delle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>2. Nella scuola elementare l'insegnamento di una lingua dell'Unione europea è autorizzato, come sperimentazione, dalla Giunta provinciale in alternativa all'insegnamento della lingua tedesca qualora concorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) gli organi collegiali delle scuole presentino un progetto educativo relativo all'insegnamento stesso, proposto congiuntamente dagli organi collegiali della scuola elementare e della scuola media a cui i plessi interessati fanno riferimento;</p> <p>b) vi sia disponibilità di personale docente della lingua richiesta;</p> <p>c) esistano le condizioni per garantire la continuità dell'insegnamento.</p> <p>3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, costituiscono condizioni preferenziali, anche alternative tra loro, la presentazione di un progetto che:</p> <p>a) provenga da una scuola comprensiva;</p>
---	---	---

(Allegato A - articoli 4 e 5

Programmi di lingua straniera per la scuola dell'obbligo

Parte I

Premessa

Nel presentare i programmi di insegnamento delle lingue straniere nella **scuola dell'obbligo**, che prevedono l'insegnamento del **tedesco come lingua straniera comune nelle scuole elementari** (con il suo proseguimento nella scuola media) e l'insegnamento di **un'ulteriore lingua straniera nella scuola media**, si richiamano, di seguito, alcune considerazioni che stanno alla base della scelta culturale e pedagogica operata dalla Provincia autonoma di Trento. L'insegnamento della lingua straniera si inserisce nel quadro dell'**educazione linguistica**, così come delineata nei **programmi ministeriali** per la scuola elementare del **1985** e in quelli per la scuola media del **1979**. In tali programmi le grandi lingue europee sono poste sostanzialmente in una posizione di parità, pur se la previsione dell'insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola dell'obbligo porta ad un naturale predominio della lingua inglese. Il progetto curricolare qui proposto muta tale contesto prevedendo **l'introduzione obbligatoria di una seconda lingua straniera nella scuola media e** nella prospettiva dell'estensione dell'obbligo scolastico, **anche al biennio della secondaria superiore**. Tale **innovazione, che** pone il Trentino nelle stesse condizioni della maggioranza degli Stati europei, **consente un'effettiva scelta, in favore dell'inglese o di altre lingue, a tutti gli alunni di prima media, e porta la Provincia autonoma di Trento ad assumersi la responsabilità di indicare il tedesco come lingua comune delle scuole elementari, con il suo proseguimento nella scuola media.**

Ragioni storico-culturali ci ricordano che questa terra è stata per secoli in contatto con il mondo centro europeo e che essa può tornare a sviluppare tutte le potenzialità della sua **collocazione geografica a ridosso dell'area austro-tedesca** solo valorizzando le matrici culturali comuni e **la lingua è insieme la massima espressione e la chiave d'accesso a una cultura; la presenza di una seconda lingua straniera dalla scuola media in poi**

PERGINE I, RIVA I – VARONE, ROVERETO I, TRENTO 1, TRENTO 3, TRENTO 4, TRENTO 5, TRENTO 6, TRENTO 7, TRENTO 8, TRENTO 9, TRENTO 10, VILLA LAGARINA, VOLANO) e dalle scuole elementari parificate ("G. VERONESI", "B.V. MARIA" ROVERETO, "SACRA FAMIGLIA" TRENTO, "SACRO CUORE" TRENTO);

(DELIBERAZIONE n. 8028 del 10 luglio 1998 - Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11: autorizzazione delle sperimentazioni di introduzione della lingua inglese nelle scuole elementari);

- **ha autorizzato il rinnovo e la prosecuzione per l'anno scolastico 1999/2000 dei progetti di sperimentazioni di insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare** presentati dalle direzioni didattiche (PERGINE I, RIVA I, ROVERETO I, TRENTO 1, TRENTO 3, TRENTO 6, TRENTO 7, TRENTO 8, TRENTO 10, VILLA LAGARINA, VOLANO) e dalle scuole elementari parificate ("G. VERONESI", "B.V. MARIA" ROVERETO, "SACRA FAMIGLIA" TRENTO, "SACRO CUORE" TRENTO, "MARIA BAMBINA" TRENTO);

(DELIBERAZIONE n. 6150 del 9 luglio 1999 - Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11: rinnovi e prosecuzioni delle sperimentazioni di introduzione della lingua inglese nelle scuole elementari);

- **ha indetto la prova di accertamento attitudinale all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari della provincia**, considerata la necessità di reperire altro personale idoneo all'insegnamento della lingua tedesca;

(DETERMINAZIONE n. 9 del 9 luglio 1999 adottata dalla Sovrintendenza scolastica provinciale - Prove di accertamento della conoscenza della lingua tedesca);

- **ha approvato il "Regolamento** concernente

b) preveda l'uso veicolare della lingua straniera, anche nell'ottica di una maggiore diffusione degli scambi scolastici.

4. Nella valutazione della lettera b) del comma 2 la Giunta provinciale tiene conto sia del numero di docenti competenti in materia sia della sede di titolarità o utilizzazione degli stessi.

Art. 4

Disponibilità del personale docente

1. La valutazione in ordine alla disponibilità dei docenti tiene conto, nell'ordine, anche in deroga alla normativa vigente:

a) del personale a tempo indeterminato che abbia titolo all'insegnamento della lingua straniera ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) dei docenti inseriti nelle graduatorie per le supplenze che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera a cura della Sovrintendenza scolastica provinciale e un corso metodologico specifico.

Art. 5

Continuità

1. La continuità nell'insegnamento si realizza in primo luogo quando, in base alla formazione e al numero delle classi, l'insegnamento della medesima lingua straniera può proseguire dalla scuola elementare alla scuola secondaria di primo grado. In secondo luogo la continuità si compie e si qualifica con la gradualità, la progressione e l'articolazione curricolare dell'insegnamento della lingua straniera.

2. In particolare la continuità è garantita:

a) se i plessi della scuola elementare fanno riferimento ad una scuola media alla quale pervengono alunni con la conoscenza di un'unica lingua straniera;

b) se è possibile formare corsi omogenei con alunni provenienti da plessi di scuola elementare ove sia stata insegnata una lingua diversa dal tedesco.

3. Al fine della formazione delle classi è comunque fatta salva la richiesta delle famiglie in ordine all'attivazione del tempo normale, del tempo pieno e del tempo prolungato.

Art. 6

Insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media

1. Nella scuola media al fine dell'insegnamento della seconda lingua straniera valgono le modalità di scelta previste dalla normativa vigente per l'insegnamento della prima lingua straniera, fermo restando che una delle due lingue è il tedesco.

2. L'insegnamento della seconda lingua straniera è introdotto gradualmente nella scuola media partendo dalla prima classe.

3. Nelle scuole medie a carattere non statale è impartito l'insegnamento di due lingue straniere ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11.

Art. 7

Modalità di richiesta dell'insegnamento della lingua straniera diversa dal

garantisce alla popolazione trentina del futuro una prospettiva più ampia. Far iniziare lo studio di una lingua straniera comune a tutti costituisce una garanzia di continuità e consente all'insegnante della scuola media di non ricominciare daccapo perché alcuni bambini hanno studiato un'altra lingua alle elementari; vengono così evitati disagio e demotivazione negli alunni.

Ciò permette di offrire più elevate garanzie di qualità dell'insegnamento; infatti, al di là di quale sia la lingua studiata, l'importante è che essa venga studiata bene: ciò significa uno studio consapevole, condotto da docenti metodologicamente e linguisticamente preparati. L'aspetto motivante è essenziale: poter portare, ad esempio, i bambini, in un'ora di viaggio, a visitare scuole di lingua tedesca, a giocare con bambini germanofoni, è una motivazione di per sé sufficiente per giustificare la scelta del tedesco come prima lingua straniera comune a tutti. Il fatto, poi, che sia possibile collaborare con le scuole austriache e tedesche e accedere ai programmi europei di scambio risulta ulteriormente rilevante.

Quanto alla qualità dell'insegnamento, si ricorda la presenza sul territorio di una classe docente che da oltre vent'anni insegna tedesco nelle scuole elementari; questi docenti possono partecipare a piani di riqualificazione ampi (in quanto le risorse vengono concentrate su un'unica lingua) e motivanti se condotti in cooperazione con istituzioni scolastiche e culturali dell'area tedesca, attraverso i progetti di mobilità dell'Unione europea.

Nelle scelte alla base dei presenti programmi non vanno sottaciute infine ragioni organizzative, derivanti dalla distribuzione demografica della popolazione, che fa sì che la grande maggioranza delle scuole elementari sia formata da un solo corso strutturato dalla prima alla quinta classe; il che rende di fatto impossibile la scelta tra più lingue e, successivamente, impedisce una effettiva continuità tra la lingua straniera delle scuole elementari e quella delle scuole medie.

Oltre alle ragioni dette che appaiono di per sé sufficienti a motivare lo studio generalizzato del tedesco va aggiunto che, a garantire l'irrinunciabile pluralismo dell'offerta culturale e strumentale, è introdotto l'insegnamento altrettanto generalizzato di una seconda lingua straniera nella scuola media, con finalità, obiettivi e contenuti identici a quelli della lingua tedesca.

Parte II

"Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche";

(DELIBERAZIONE n. 6929 del 14 ottobre 1999 - Approvazione del regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche");

- ha autorizzato il rinnovo e la prosecuzione per l'anno scolastico 2000/2001 dei progetti di sperimentazioni di insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare nei plessi ("Don Lorenzo Milani" PERGINE VALSUGANA; VARONE- RIVA DEL GARDA; NORIGLIO – ROVERETO; "Damiano Chiesa" – ROVERETO; "Giuseppe Verdi" – TRENTO 1; "Francesco Crispi" – TRENTO 1; "Raffaello Sanzio" – TRENTO 3; SOLTERI – TRENTO 3; SOPRAMONTE- TRENTO 3; CLARINA- TRENTO 6; "Rodolfo Belenzani" S. VITO- TRENTO 7; "Eugenio Bernardi" – COGNOLA – TRENTO; "Riccardo Zandonai" - MARTIGNANO- TRENTO 7; LOC. MADONNA BIANCA – TRENTO 8; MATTARELLO- TRENTO 10; "Remo Galvagni" – POMAROLO; "Paride Lodron" - VILLA LAGARINA; "Silvio Pellico" – BESENELLO; "Arminio de Valentini" - CALLIANO; "Gian Grisostomo Tovazzi" - VOLANO) e nelle scuole elementari parificate "Giuseppe Veronesi" – ROVERETO; "Beata Vergine Maria" – ROVERETO; "Sacra Famiglia" – TRENTO; "Sacro Cuore" – TRENTO; "Maria Bambina" – TRENTO; "Maria Bambina" – TRENTO ;

(DELIBERAZIONE n. 1802 del 14 luglio 2000 - Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11, art. 2: rinnovi e prosecuzioni delle sperimentazioni di introduzione della lingua inglese nelle scuole elementari);

La Giunta provinciale – valutato che per quanto concerne il complessivo impianto di legge, la disciplina dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola

tedesco

1. Al fine della richiesta dell'insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco nelle scuole elementari trova applicazione quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Le domande vanno presentate dal direttore didattico entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale corredate dalle deliberazioni del consiglio di circolo e di istituto interessati nonché dei collegi docenti alla Sovrintendenza scolastica provinciale e a Iprase per gli adempimenti di competenza.

3. Spetta alla Provincia decidere con propria deliberazione in ordine all'ammissibilità del progetto.

Successivamente la Provincia attiva la procedura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 e provvede alla definitiva autorizzazione del progetto dopo la scadenza del termine delle iscrizioni e alle valutazioni in ordine alla disponibilità degli organici e alla programmazione dell'offerta scolastica provinciale, sentiti i consigli di circolo e di istituto interessati.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 1998/99 le domande per l'introduzione sperimentale nella scuola elementare dell'insegnamento di una lingua straniera diversa dal tedesco vanno inoltrate alla Sovrintendenza scolastica provinciale e a Iprase entro la data del 30 marzo 1998. (del 15 aprile 1998)

è stato:

- sostituito nel 2004 dall'articolo 7 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità) nel testo che segue:

"1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la Provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nella scuola dell'obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la

<p>Programmi di lingua tedesca per la scuola elementare</p> <p><i>Finalità</i></p> <p><i>Obiettivi</i></p> <p>Indicazioni didattiche</p> <p><i>Sequenza ottimale di acquisizione</i> <i>Rapporto fra tedesco orale e tedesco scritto</i> <i>Dimensione ludica: il gioco e i giochi didattici</i> <i>Dall'uso alla riflessione sul tedesco</i> <i>Organizzazione dell'insegnamento</i> <i>Raccordo con l'insegnante di italiano (e di ladino)</i></p> <p>Il raccordo con la scuola media e la scuola materna</p> <p><i>Iniziative di sperimentazione</i> <i>Presenza di collaboratori di madrelingua tedesca</i> <i>Uso veicolare del tedesco</i> <i>Scambi di classi o di messaggi telematici</i> <i>Sperimentazioni rivolte ai docenti</i></p> <p>Parte III</p> <p>Programmi di lingua straniera per la scuola media inferiore</p> <p>Educazione linguistica</p> <p><i>Finalità</i></p> <p><i>Obiettivi</i></p> <p>Obiettivi generali</p> <p>Obiettivi per la prima e la seconda lingua straniera</p> <p>Obiettivi specifici</p> <p>Indicazioni didattiche</p> <p><i>Sviluppo delle abilità linguistiche</i> <i>Riflessioni sulla lingua</i> <i>Articolazione del programma nel corso dei tre anni</i> <i>Rapporto tra insegnamento dell'italiano e delle lingue straniere (e del ladino nella Val di Fassa)</i> <i>Rapporto con la scuola elementare</i> <i>Rapporto con la scuola superiore</i> <i>Iniziative di sperimentazione</i></p>	<p><u>secondaria di primo grado risulta al 2005 puntualmente definita sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che per quanto riguarda i contenuti</u> e attesa invece la necessità di individuare i criteri riferiti alla scuola primaria, anche per garantire l'omogeneità delle iniziative, pur nel dovuto rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e per consentire l'attivazione delle stesse a partire dall'anno scolastico 2005-2006 – ha inoltre provveduto ad approvare i “Criteri per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 relativa all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo”</p> <p>(DELIBERAZIONE n. 1054 del 24 maggio 2005 – Attuazione delle iniziative per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11, art.2.).</p> <p>La Provincia ha adottato negli anni 2010 e 2011 i regolamenti di attuazione, previsti dall'articolo 55 della legge provinciale n. 5 del 2006, in materia di PIANI DI STUDIO PROVINCIALI, con i seguenti decreti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>d.p.p. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg - Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione.</u> Questo decreto è stato modificato nel 2015 col <u>d.p.p. 6 agosto 2015, n. 11-25/Leg.</u>; • <u>d.p.p. 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. - Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo.</u> Questo decreto è stato modificato nel 2015 col 	<p>valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.</p> <p>3. I programmi di cui all'allegato A sono estesi anche all'insegnamento della lingua diversa dal tedesco.”</p> <p>è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificato nel 2006 dall'articolo 114 della <u>legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola - Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)</u> come segue: <p>“1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a partire dalla scuola primaria. Nel primo ciclo una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento. Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall'apprendimento di una o entrambe le lingue straniere; nel caso degli studenti stranieri l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dalla lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.</p> <p>2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.</p> <p>2 bis. L'insegnamento delle lingue straniere è effettuato sulla base dei relativi piani di studio provinciali definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'esame di stato al termine della scuola secondaria di primo grado valuta l'apprendimento della seconda lingua straniera attraverso un colloquio. In aggiunta alle ore previste dai piani di studio provinciali le istituzioni</p>
--	--	--

Presenza di collaboratori di madrelingua straniera
Uso veicolare della lingua straniera
Scambi di classi o di messaggi telematici
Esame di licenza media)

Vedi il testo completo in APPENDICE 1
(pag 52 e seguenti)

d.p.p. 6 agosto 2015, n. 11-25/Leg. e integrato nel 2019 col d.p.p. 14 febbraio 2019, n. 1-2/Leg.

I programmi definiti dalla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 per l'insegnamento delle lingue straniere **continuano ad applicarsi fino agli anni 2010-2011** (ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola 2006).

Risultano essere stati applicati, nel periodo 1998-2011, i rispettivi monti ore obbligatori di insegnamento della lingua tedesca e di un'altra lingua straniera ??

Risultano applicati i programmi contenuti nell'Allegato A ?
(fino a quando ?)

Facoltà di realizzare progetti per l'apprendimento veicolare delle lingue straniere (CLIL ??)

facoltà esercitata ?

scolastiche possono realizzare progetti per l'apprendimento veicolare delle lingue straniere nel limite previsto per la compensazione tra discipline o aree disciplinari.

2 ter. Fino all'applicazione dei piani di studio provinciali per l'insegnamento delle lingue straniere, nella scuola primaria il monte ore obbligatorio di insegnamento della lingua tedesca e di un'altra lingua straniera dell'Unione europea nel corso del quinquennio è complessivamente di 500 ore e nella scuola secondaria di secondo grado è di 594 ore. Fino alla medesima data per l'insegnamento delle lingue straniere nel primo ciclo continuano ad applicarsi i programmi contenuti nell'allegato A di questa legge.

3. *omissis* abrogato

è stato:

• **modificato nel 2006** dall'articolo 73 della [legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11](#) (*legge finanziaria 2007*) come segue:

- a) nel comma 1 le parole: "; nel caso degli studenti stranieri l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dalla lingua madre;" sono sostituite dalle seguenti: ". **Nel primo e nel secondo ciclo, per gli studenti stranieri, l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre,";**
- b) nel comma 2 ter le parole: "scuola secondaria di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "**scuola secondaria di primo grado**"

In merito va anche considerato il dispositivo introdotto dall'articolo 10 del [d.p.p. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.](#) - *Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale* (adottato ai sensi dell' art. 75 della l.p. n. 5 del 2006).

Art. 10

Percorsi didattici personalizzati

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina,

		<p>l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.</p> <p>2. Fermo restando che l'obiettivo prioritario dello studente è l'apprendimento della lingua italiana, il percorso didattico personalizzato si sviluppa e si realizza in particolare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti didattici nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate alla situazione dello studente, con particolare attenzione al riconoscimento delle competenze già sviluppate nel percorso scolastico precedente;b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali per il completamento del percorso. <p>3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della <u>legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11</u> (<i>Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15</i>) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non è disponibile un docente, possono essere utilizzati i facilitatori linguistici previsti dall'articolo 7, purché in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'articolo 8 che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;b) in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica;c) in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di
--	--	--

		<p>istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere.</p> <p>4. Il consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito dal progetto di istituto e secondo quanto disposto dal comma 5, individua i casi nei quali è opportuno provvedere alla sostituzione della lingua straniera e stabilisce quale delle lingue straniere sostituire. In tal caso i piani di studio ai quali fare riferimento sono quelli previsti per l'insegnamento delle altre lingue straniere.</p> <p>5. La Giunta provinciale, con il provvedimento attuativo dell'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1997, definisce anche le disposizioni per l'attuazione di questo articolo e in particolare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 3, lettera c), per il rilascio delle relative certificazioni nonché i criteri organizzativi per la sostituzione e l'esonero dall'apprendimento delle lingue straniere, in modo da assicurare parità di trattamento e di opportunità di apprendimento da parte degli studenti.</p> <p><i>Articolo così modificato dall'articolo 6 del d.p.p. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;"><i>Introduzione dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola materna e nella scuola dell'obbligo</i></p> <p>Art. 3 <i>Sperimentazione nella scuola materna</i></p> <p>Al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue, nella scuola dell'infanzia può essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle differenze.</p>	<p>L'articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede la "possibilità" di introdurre l'apprendimento della lingua straniera nella scuola dell'infanzia; • assegna alla Giunta provinciale il compito di attuare e favorire la realizzazione di progetti di sperimentazione e di individuare i requisiti necessari per accedere a tale insegnamento. <p>La Provincia ha dato attuazione alla norma attraverso l'assunzione, in particolare, dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DELIBERAZIONE n. 2716 del 17 ottobre 2003 - Legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11. Insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'obbligo. modifiche delle leggi 	<p>L'articolo è stato modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità) che ha disposto la sostituzione al comma 2 delle parole "della lingua tedesca" con le parole "della lingua straniera".</p> <p>da realizzarsi in collegamento e coordinamento con i programmi di cui all'articolo 4, comma 3; (ABROGATO)</p> <p>La deliberazione della Giunta provinciale n. 2716 di data 17 ottobre 2003 stabilisce che il personale preposto all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole pilota deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti</p>

La Giunta provinciale:

- **attua e favorisce** la realizzazione di progetti di sperimentazione – ai sensi della [legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13](#) (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*), come modificata da ultimo dalla [legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1](#) – per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola materna, da realizzarsi in collegamento e coordinamento con i programmi di cui all'articolo 4, comma 3;
- **individua** i requisiti necessari per accedere a tale insegnamento, al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2.

provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15. legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e successive modifiche. Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento. Assegnazione di finanziamenti a 11 scuole equiparate dell'infanzia per l'attività di sperimentazione relativa all'insegnamento della lingua tedesca. Euro 87.726,00. La deliberazione stabilisce, in particolare, che in attesa della loro compiuta definizione - da parte di un apposito Gruppo di lavoro istituito da Iprase per la stesura e la realizzazione del progetto "Formazione di sistema per la qualificazione dell'offerta formativa delle lingue straniere" - e al fine di consentire comunque la sperimentazione, si autorizza (ai sensi dell'articolo 3 della Legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11) l'attività di sperimentazione per l'insegnamento della lingua straniera in 11 scuole pilota dell'infanzia equiparate, e limitatamente all'anno scolastico 2003/2004, ricorrendo a personale in possesso di requisiti che consentano di garantire un adeguato livello qualitativo e di dare continuità ad alcune iniziative già intraprese nell'anno scolastico 2002-2003.

- **DELIBERAZIONE n. 1379 del 18 giugno 2004** – *Legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986 n. 15", articolo 3. Individuazione dei requisiti per accedere all'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'infanzia che conferma i requisiti definiti con deliberazione n. 2716 del 17 ottobre 2003 dando atto che tali requisiti permarranno fino a nuova definizione, che avverrà con deliberazione della Giunta provinciale, a conclusione dell'attività*

requisiti:

- certificazione di competenza linguistica, corrispondente al livello B1 del Quadro europeo per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, pubblicato dal consiglio d'Europa nel 2001;
- madrelingua;
- diploma di laurea in lingue e letterature straniere tra le quali figuri il tedesco;
- diploma di liceo linguistico o diploma equipollente;
- pregresse esperienze di insegnamento della lingua tedesca, puntualmente documentate, in scuola dell'infanzia o scuola primaria nell'ambito di uno specifico progetto pedagogico-educativo interessante un anno scolastico;
- diploma di scuola secondaria superiore o laurea conseguiti in paesi di lingua tedesca;
- attività di insegnamento nel corso di un anno scolastico, puntualmente documentata, in scuole di lingua tedesca.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1614 del 29 luglio 2005 prevede che per accedere all'insegnamento della lingua straniera, operativamente intesa come lingua tedesca e/o inglese, nelle scuole dell'infanzia pilota individuate per la sperimentazione, il personale preposto all'insegnamento della lingua tedesca e/o inglese deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti **requisiti:**

- madrelingua, tedesca e/o inglese;
- certificazione di competenza linguistica, corrispondente al livello B1 del Quadro europeo per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, pubblicato dal consiglio d'Europa nel 2001;
- diploma di laurea in lingue e letterature straniere tra le quali figuri il tedesco e /o l'inglese;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in paesi di lingua tedesca e/o inglese;
- diploma di liceo linguistico;
- pregresse esperienze di insegnamento della lingua tedesca e/o inglese, puntualmente documentate, in scuola dell'infanzia o scuola primaria nell'ambito di uno

	<p>del Gruppo di lavoro preposto alla realizzazione del progetto "Formazione di sistema per la qualificazione dell'offerta formativa delle lingue straniere".</p> <ul style="list-style-type: none"> • DELIBERAZIONE n. 1614 del 29 luglio 2005 - <i>Modifica della deliberazione n. 1379 di data 18 giugno 2004 concernente l'individuazione dei requisiti per accedere all'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'infanzia, con l'individuazione dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.</i> • DELIBERAZIONE n. 2137 del 17 settembre 2010 - <i>Apprendimento della lingua straniera nelle scuole dell'infanzia della provincia di Trento ai sensi della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11. Individuazione dei criteri per l'assegnazione alle scuole dell'infanzia di collaboratori esterni per l'attività di insegnamento delle lingue europee e per il relativo finanziamento.</i> • DETERMINAZIONE n. ..del <p>Dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 1997, risultano attuati i seguenti progetti sperimentali di insegnamento della lingua straniera nella <u>scuola materna</u>:</p> <p>.....</p> <p>Risultano promosse e realizzate diverse iniziative, tra le quali si menzionano ...i seguenti progetti:</p> <p>.....</p>	<p>specifico progetto pedagogico-educativo interessante un anno scolastico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di insegnamento nel corso di un anno scolastico, puntualmente documentata, in scuole di lingua tedesca e/o inglese. <p>La deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 17 settembre 2010 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di adottare i criteri per l'attuazione dell'attività di sperimentazione relativa all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole dell'infanzia pilota, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e dell'art. 17 della legge provinciale 13 marzo 1977, n. 13, autorizzando allo scopo l'impiego di personale fornito di particolari competenze o di consulenti esterni all'amministrazione nonché l'istituzione di scuole pilota con la possibilità di assegnare alle stesse ulteriore personale, specializzato o laureato; • di confermare i requisiti per accedere all'insegnamento della lingua straniera nella scuola dell'infanzia individuati con propria deliberazione n. 1614 di data 29 luglio 2005; • di determinare, ad integrazione del Piano annuale della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2010/2011 adottato con propria deliberazione n. 1370 del 11 giugno 2010, in complessivi Euro 560.000,00, ivi inclusi gli oneri per attività generali di gestione e coordinamento dei progetti, le risorse a disposizione delle scuole dell'infanzia equiparate per l'attività di sperimentazione relativa all'insegnamento della lingua straniera.
<p>Art. 4 – Art. 6</p> <p>Omissis</p>	<p>Sono stati attuati....nel periodo 1998 – 2005 ??</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

(Art. 4

Insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare

1. Fatte salve le sperimentazioni di cui all'articolo 2, comma 3, nella scuola elementare **l'insegnamento della lingua tedesca è impartito per due ore settimanali nella prima classe e per tre ore settimanali dalla seconda classe in poi**. A tal fine l'orario dell'attività didattica è complessivamente nella prima classe di ventinove ore settimanali e nelle classi successive di trenta ore settimanali. **L'orario complessivo settimanale di attività previsto per i progetti formativi a tempo lungo e a tempo pieno** di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*), **comprende due o tre ore settimanali di insegnamento della lingua straniera rispettivamente nella prima classe e nelle classi successive**.

2. **La Provincia favorisce**, nell'ambito delle procedure previste per l'autorizzazione delle sperimentazioni, **l'utilizzo della lingua tedesca quale lingua di insegnamento di materie curricolari**.

3. I **programmi di insegnamento della lingua straniera per la scuola elementare** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 (*Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria*), sono sostituiti, limitatamente all'insegnamento della lingua straniera, da **quelli riportati all'allegato A**, parti I e II della presente legge.

Art. 5

Insegnamento di due lingue straniere nella scuola media

1. **Nella scuola media è impartito l'insegnamento di due lingue straniere dell'Unione europea, fra le quali è compresa, anche ai fini della continuità didattica, la lingua tedesca**.

2. La lingua straniera diversa da quella tedesca è individuata in ogni scuola sulla base del numero dei richiedenti e nei limiti consentiti dalla disponibilità degli organici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 **l'orario complessivo delle discipline curricolari è elevato di tre ore settimanali**. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno l'orario complessivo settimanale non può essere inferiore a trentasei ore e superiore alle quaranta ore.

4. Al fine dell'**insegnamento nelle lingue straniere di materie curricolari** o rientranti nell'organizzazione di scuole medie integrate a tempo pieno trova applicazione il comma 2 dell'articolo 4.

5. **Nelle materie d'esame di licenza media rientrano le due lingue straniere**.

Gli articoli (4, 5 e 6) – che disponevano in merito rispettivamente all'insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare, all'insegnamento di due lingue straniere nella scuola media e all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di secondo grado – sono stati ABROGATI nel 2006 dall'articolo 114 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - Legge provinciale sulla scuola 2006)

<p>6. I programmi di insegnamento delle lingue straniere della scuola media sono quelli di cui all'Allegato A, parti I e III della presente legge.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 6</i> <i>Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di secondo grado</i></p> <p>1. Al fine di assicurare continuità educativa e didattica la Provincia, con successiva apposita legge provinciale, prevede l'introduzione di almeno due lingue straniere anche nella scuola secondaria di secondo grado e l'adozione di specifici programmi di insegnamento secondo le procedure prescritte dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.)</p>		
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Interventi a sostegno della conoscenza della lingua straniera</i></p> <p>Art. 7</p> <p><i>Omissis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Art. 7</i> <i>Aggiornamento dei docenti</i></p> <p>1. La Giunta provinciale attua direttamente o promuove, tramite l'IPRASE, corsi per l'aggiornamento del personale docente di lingua straniera.</p> <p>2. I corsi di cui al comma 1 trovano attuazione nell'ambito di un sistema permanente di formazione dei docenti di lingua straniera, comprendente anche:</p> <p>a) l'elaborazione di progetti di aggiornamento mirati al sostegno e allo sviluppo della professionalità docente;</p> <p>b) la predisposizione di materiali specifici;</p> <p>c) la verifica dei risultati, da effettuarsi tramite il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.</p> <p>3. La Giunta provinciale promuove l'attuazione o realizza in forma diretta interventi a favore del personale docente, con particolare riferimento a</p>	<p>E' stato attuato....nel periodo 1998 – 2005 ??</p> <p>L'articolo – che disponeva in ordine all'aggiornamento dei docenti di lingua straniera – è stato ABROGATO dall'articolo 114 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (<i>Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - Legge provinciale sulla scuola 2006</i>)</p>	

<p>quello di lingua straniera, finalizzati all'acquisizione di competenze linguistiche, al loro perfezionamento nonché all'approfondimento di tematiche professionali e aspetti culturali; tali interventi, volti alla formazione e all'aggiornamento del personale stesso, possono trovare attuazione anche con la partecipazione a scambi ed a soggiorni di studio nell'ambito dell'Unione europea e all'estero.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta provinciale assicura il coordinamento delle attività da realizzarsi in forma diretta con quelle realizzate dalla sovrintendenza scolastica provinciale o dall'IPRASE, provvedendo anche a definire criteri e modalità per il raccordo delle stesse; delibera altresì in ordine ai criteri e alle modalità di ammissione dei docenti agli interventi, sulla base, anche, di specifici progetti didattici ed educativi proposti dalle singole scuole.)</p>		
<p>Art. 8 <i>Rimborso spese di viaggio</i></p> <p>Fino a quando non sia disponibile un numero di insegnanti specializzati sufficiente al fabbisogno delle scuole elementari della provincia, ai docenti specialisti di lingua tedesca e della lingua individuata ai sensi dell'articolo 2 di tali scuole il cui servizio si svolge su più di due sedi, può essere corrisposto un rimborso delle spese sostenute per il viaggio, secondo modalità stabilite dal contratto provinciale del personale insegnante.</p>	<p>La norma apre alla “possibilità” – temporalmente condizionata al verificarsi di specifica condizione – di rimborsare le spese di viaggio ai docenti di lingua straniera il cui servizio si svolge su più di due sedi di scuole elementari della provincia.</p> <p>La Giunta provinciale ha disciplinato tale facoltà mediante l'approvazione della</p>	
<p>Art. 9 <i>Collaboratori di madrelingua straniera</i></p> <p>Le istituzioni scolastiche possono stipulare, sulla base di criteri generali stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale, contratti di prestazione d'opera con collaboratori di madrelingua straniera al fine di consentire agli alunni di accrescere le opportunità di comunicazione</p>	<p>L'articolo stabilisce la “possibilità”, per le istituzioni scolastiche, di stipulare contratti di prestazione d'opera con collaboratori di madrelingua straniera, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.</p> <p>La Giunta provinciale ha adottato i previsti criteri</p>	<p>L'articolo che disponeva in ordine ai collaboratori di madrelingua straniera nella formulazione che segue:</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 9</i> <i>Collaboratori di madrelingua straniera</i></p> <p>1. Al fine di accrescere la conoscenza della cultura e delle tradizioni nonché le opportunità di comunicazione e conversazione nella lingua straniera oggetto di apprendimento da parte degli alunni, la Giunta provinciale può assumere</p>

<p>e di conversazione nella lingua straniera oggetto di apprendimento.</p>	<p>generali in merito alla stipula di contratti di prestazione d'opera con collaboratori di madre lingua straniera con la DELIBERAZIONE n. 1825 del 14 luglio 2000 - Legge provinciale 20 marzo 2000, n.3. Art. 67: criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera con collaboratori di madrelingua straniera. Art. 68: approvazione di una prima serie di progetti ed iniziative e definizione modalità attuative.</p> <p>In particolare la deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilisce nei seguenti i criteri per la stipulazione di contratti d'opera con collaboratori di madrelingua straniera da parte delle istituzioni scolastiche: a) status di studente frequentante facoltà universitarie in campo letterario-linguistico ovvero facoltà o accademie pedagogiche; b) misura del compenso: fino a lire 60.000 orarie forfettarie per il biennio 2000-2001, alle quali vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali; • inoltre approva i progetti e le iniziative a carico del "Fondo per il miglioramento della qualità della scuola" – istituito per il finanziamento di diversi progetti tra i quali l'attuazione della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 in materia di insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo – riferiti agli anni 2000 e 2001 per un ammontare di lire 1,780 miliardi e, rispettivamente 2,290 miliardi. <p>In materia di insegnamento delle lingue straniere sono approvati i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <u>Collaboratori di madre lingua</u> (è prevista una spesa di 400 milioni di lire per il 2000 e di 800 milioni per l'anno 2001); 	<p>collaboratori di madrelingua straniera da assegnare alle scuole, secondo quanto previsto al comma 3.</p> <p>2. Le scuole interessate elaborano annualmente, avvalendosi della collaborazione dell'IPRASE, specifici progetti didattico-educativi per l'utilizzo dei collaboratori di cui al comma 1; tali progetti sono presentati alla Giunta provinciale, tramite la sovrintendenza scolastica provinciale che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta stessa, indica il fabbisogno e dispone l'assegnazione alle scuole dei collaboratori di madrelingua straniera, assunti ai sensi del comma 3.</p> <p>3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale può assumere, sulla base delle richieste pervenute dalla sovrintendenza scolastica provinciale, nella misura massima di venti unità, cittadini italiani o stranieri con contratto a termine di durata massima annuale, rinnovabile di anno in anno, per un massimo di cinque anni, secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla stessa con apposite norme regolamentari. In ogni caso non possono essere assegnati collaboratori di madrelingua straniera alle scuole che già usufruiscono di assistenti o di esperti messi a disposizione delle scuole stesse. Per il personale così assunto si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (<i>Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento</i>), come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 19 aprile 1993, n. 12. La Giunta provinciale stabilisce altresì criteri e modalità di accesso delle scuole interessate al servizio di cui al presente articolo.</p> <p>è stato così sostituito nel 2000 dall'articolo 67 della <u>legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3</u> (<i>Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000</i>)</p>
--	--	---

- Certificazioni esterne nelle scuole secondarie di secondo grado (individuazione enti certificatori rimborso; rimborso del costo delle spese di certificazione sostenute per gli studenti che l'abbiano conseguita; **lire 100 milioni per il 2000 e 100 milioni per il 2001**);
- Progetto di ricerca sull'applicazione della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 in materia di insegnamento delle lingue straniere. (Si ritiene necessario attivare, nel terzo anno di applicazione delle norme sopra indicate, una ricerca volta a verificarne gli esiti, nonché a raccogliere le valutazioni in merito di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, così da mettere in grado il Comitato di valutazione sul sistema scolastico trentino di redigere la relazione di cui all'art. 13 della medesima L.P. 11/1997. (**ora abrogato**). La ricerca verrà svolta in parte dall'Università di Trento e in parte da singoli ricercatori della medesima Università entro l'anno 2000, per una spesa complessiva di **lire 60 milioni**, delle quali lire 50 milioni riferibili alle prestazioni dell'Università e lire 10 milioni per collaborazioni di singoli esperti sulla base, in quest'ultimo caso, di un compenso orario forfettario di lire 60.000 alle quali vanno aggiunti eventuali oneri previdenziali e fiscali) (la DETERMINAZIONE n. 109 del 7 dicembre 2000 adottata da Servizio Istruzione e assistenza scolastica individua il prof. Pierangelo Peri quale collaboratore della ricerca all'interno della Università);
- Progetto di ricerca sugli apprendimenti linguistici. (Ai fini di una valutazione organica sull'applicazione della L.P. 11/1997 si ritiene opportuno concorrere per un importo di **lire 30 milioni** alla spesa di una ricerca che lprase effettuerà nell'anno 2000 sugli alunni e studenti di quinta elementare, terza media e seconda superiore per verificare il grado effettivo degli apprendimenti linguistici).

	<p>Le istituzioni scolastiche provinciali hanno stipulato – nel periodo 1998-2000 – n. contratti di prestazione d'opera con collaboratori di madrelingua straniera finalizzati ad accrescere le opportunità di comunicazione e conversazione nella lingua straniera oggetto di apprendimento.</p>	
<p>Art. 10 <i>Scambi e soggiorni di istruzione</i></p> <p>Per favorire una migliore conoscenza della lingua e della cultura straniera nonché l'approfondimento di tematiche educative e professionali sono incentivati gli scambi ed i soggiorni di istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore con studenti stranieri.</p> <p>Gli scambi ed i soggiorni di istruzione (di cui al comma 1) possono svolgersi durante il periodo scolastico o durante le vacanze estive e possono rivolgersi a classi, gruppi o singoli studenti. Gli scambi ed i soggiorni di istruzione di classi o gruppi sono attivati anche sulla base di progetti elaborati dai competenti organi collegiali.</p> <p>La Provincia promuove altresì la frequenza all'estero di periodi di studio di durata corrispondente all'anno scolastico da parte di studenti delle scuole secondarie superiori.</p> <p>La Giunta provinciale stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo.</p>	<p>L'articolo – che disciplina gli scambi e soggiorni di istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore con studenti stranieri e la frequenza all'estero di periodi di studio di durata corrispondente all'anno scolastico da parte di studenti delle scuole secondarie superiori – assegna alla Giunta provinciale il compito di stabilire le modalità e i criteri di svolgimento di dette attività.</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato le modalità e i criteri con....</p> <p>La Giunta provinciale ha inoltre adottato, in merito, le seguenti DELIBERAZIONI: n. 121 del 2 febbraio 2018 n. 132 del 1 febbraio 2019 n. 318 del 26 febbraio 2020 n. 354 del 2 marzo 2018 n. 484 del 17 aprile 2020 n. 528 del 7 aprile 2017 n. 529 del 2 aprile 2021 n. 887 del 28 maggio 2021 n. 1240 del 4 agosto 2017 n. 1720 del 31 ottobre 2019</p>	

	<p>n. 1809 del 7 ottobre 2022 n. 1817 del 14 novembre 2019 n. 1891 del 19 marzo 1999 n. 1895 del 12 ottobre 2018 n. 2165 del 10 dicembre 2021 n. 2445 del 21 dicembre 2018 n. 2525 del 28 novembre 2005 n. 152 del 5 febbraio 2021 e le seguenti DETERMINAZIONI dirigenziali: n. 96 del 15 novembre 2000 n. 115 del 5 dicembre 2001 n. 87 del 4 novembre 2002 n. 79 del 27 ottobre 2003 n. 88 del 18 novembre 2004 n. 131 del 14 settembre 2012 n. 75 del 10 giugno 2015 n. 115 del 22 giugno 2017 n. 2 del 17 gennaio 2018 n. 126 del 2021</p> <p>Dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 1997, risultano realizzati nel periodo 1998-2023</p> <p>n. scambi e soggiorni di istruzione (che hanno riguardato n. ...studenti);</p> <p>n. frequenze all'estero di periodi di studio (che hanno riguardato n. ...studenti)</p>	
<p>Art. 11 <i>Adeguamento della preparazione scolastica</i></p>	<p>L'articolo disciplina gli interventi idonei ad adeguare la preparazione scolastica degli alunni provenienti da fuori provincia alle esigenze derivanti</p>	

<p>Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, la Giunta provinciale dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica degli alunni provenienti da fuori provincia alle esigenze derivanti dall'applicazione dei nuovi programmi ed orari di insegnamento previsti dalla presente legge, tramite la sovrintendenza scolastica provinciale.</p> <p>A tal fine la sovrintendenza scolastica provinciale valuta le richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche interessate e, garantendo omogeneità nell'offerta educativa, provvede alla programmazione ed al coordinamento degli interventi, sulla base di criteri e modalità di effettuazione degli stessi definiti dalla Giunta provinciale.</p>	<p>dall'applicazione dei nuovi programmi ed orari di insegnamento e, in particolare, assegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Giunta provinciale il compito di stabilire i criteri e le modalità di effettuazione; • alla sovrintendenza scolastica provinciale le attività di valutazione delle richieste e di programmazione e coordinamento degli interventi. <p>Si rappresenta che</p>	
<p>Art. 12</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>L'articolo ha modificato l'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (<i>Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio</i>) disponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di sopprimere, nel comma 2, le parole "- viaggi di studio e scambi di istruzione per il personale della scuola, attinenti alla sua professione" nonché le parole: "- scambi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie". • di inserire il comma 2bis per prevedere la "facoltà" per la Giunta provinciale di attuare, 	<p style="text-align: center;">Capo II Interventi in favore dell'attività educativa</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>1. Fino all'emanazione di una legge organica nei limiti delle competenze statutarie in materia, la Giunta provinciale, per favorire le attività di promozione educativa e di educazione permanente per la comunità scolastica, nonché della sperimentazione di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, può, nel rispetto delle competenze statali, e d'intesa con i componenti organi dello Stato, attuare interventi ed erogare contributi ad enti, associazioni, istituzioni e scuole.</p> <p>2. Fra gli interventi attuabili o ammissibili a contributo rientrano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi ed attività di aggiornamento del personale scolastico ed educativo; - promozione e partecipazione a convegni e seminari di studio

	<p>direttamente o attraverso le istituzioni scolastiche, corsi per adulti volti all'apprendimento e al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea ed in particolare della lingua tedesca.</p> <p>In merito ai corsi per adulti volti all'apprendimento ed al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea ed in particolare della lingua tedesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risultano attivati direttamente dalla PAT.... • Risultano attivati attraverso istituzioni scolastiche.... 	<p>relativi a tematiche educative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di attività di ricerca, documentazione e pubblicazione concernenti i problemi scolastici; - viaggi di studio e scambi di istruzione per il personale della scuola, attinenti alla sua professione; - scambi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie; - interventi a sostegno di iniziative di sperimentazione scolastica; - altre iniziative di particolare interesse educativo rientranti nelle finalità di cui al presente articolo. <p>2 bis. Al fine di favorire lo sviluppo della cultura dell'integrazione europea ed il migliore inserimento nel mercato del lavoro della popolazione trentina, la Giunta provinciale, nell'ambito delle attività di promozione educativa di cui al comma 1, può attuare, direttamente o attraverso le istituzioni scolastiche, corsi per adulti volti all'apprendimento ed al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea ed in particolare della lingua tedesca. Al fine della verifica della qualità dei corsi e dei programmi nonché degli standard di apprendimento, la Provincia si avvale della collaborazione dell'Università degli studi di Trento e dell'Istituto trentino di cultura. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, le risorse da destinare all'attuazione dei corsi di lingua straniera sono stabilite anche sulla base di specifici progetti educativi elaborati dalle istituzioni scolastiche stesse. La Giunta provinciale coordina le iniziative di cui al presente comma con quelle previste dal piano provinciale di promozione della cultura ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e con quelle promosse dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea), come modificata dalla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4.</p> <p>3. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Essi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento; l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.</p> <p>4. omissis (abrogato) La Giunta provinciale entro il 30 novembre di ogni anno approva un piano contenente gli obiettivi, i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative per l'anno successivo</p> <p>5. In fase di prima applicazione il piano di cui al precedente comma verrà approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 10 <i>(Modificazione alla legge</i></p>
--	---	---

		<p>provinciale 8 luglio 1996, n. 4 - Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) della <u>legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3</u> (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), il <u>d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg</u> (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4) ha ABROGATO (Tabella A - Disposizioni provinciali abrogate) il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 1986 ed è stato a propria volta ABROGATO dall'articolo 1 della <u>legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.</u></p>
<p>Art. 13</p> <p><i>Omissis</i></p> <p style="text-align: center;">(Art. 13 Valutazione della legge</p> <p>1. In relazione alla rilevante portata innovativa ed alla complessità della presente legge il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, provvede alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge <u>sul sistema scolastico nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonché sugli apprendimenti conseguenti allo studio delle lingue straniere e alla formazione linguistica nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore.</u> A tal fine il comitato provvede alla redazione ogni tre anni di una apposita relazione e la invia alla Giunta provinciale per la verifica dell'impatto dell'applicazione della presente legge e per l'adozione di eventuali provvedimenti migliorativi di competenza.)</p>	<p>L'articolo assegnava al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico il compito di provvedere alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della legge – sul sistema scolastico nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonché sugli apprendimenti conseguenti allo studio delle lingue straniere e alla formazione linguistica nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore – e di elaborare e trasmettere alla Giunta provinciale, ogni tre anni, una apposita relazione.</p> <p>Nel periodo 1998-2005 NON risultano predisposte ed inviate alla Giunta provinciale le previste relazioni triennali.</p> <p>L'articolo è stato ABROGATO dall'articolo 114 della</p>	

	<p><u>legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5</u> (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - Legge provinciale sulla scuola 2006)</p>	
<p>Art. 14</p> <p>Omissis</p>	<p>L'articolo ha inserito l'articolo 141 bis (Diritto allo studio della lingua straniera) nella <u>legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</u> (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dipendenti provinciali di ruolo hanno diritto, nel limite del 4 per cento del personale di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno, a 50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea; • al termine del corso viene rilasciato apposito attestato certificante la frequenza ai corsi di studio e il superamento di un esame finale; • la mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente; • la Giunta provinciale stabilisce modalità e criteri di applicazione; • in ogni caso, non possono essere concessi permessi per più di 5 anni solari. <p>La Giunta provinciale ha approvato le modalità e i criteri relativi allo studio o perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea da parte dei dipendenti provinciali di ruolo, con la deliberazione n. ...di data...?</p>	

	<p>Nel periodo 1998-2005 – ore di studio concesse ai dipendenti provinciali di ruolo per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea...??</p> <p>.....</p> <p>L'articolo 141 bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è stato ABROGATO dall'articolo 61, comma 1 (<i>Abrogazione di disposizioni superate</i>) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria</i>).</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni finali e finanziarie</i></p> <p>Art. 15 <i>Norme finali</i></p> <p>L'insegnamento della lingua tedesca e della lingua individuata ai sensi dell'articolo 2 dalla prima classe della scuola elementare e di una ulteriore lingua straniera dalla prima classe della scuola media trova applicazione in modo graduale a partire dall'anno scolastico 1997/1998 e comunque in relazione alla disponibilità di docenti e alla formazione degli stessi.</p> <p>Agli alunni della scuola elementare ai quali sia stato impartito, alla data di entrata in vigore della presente</p>	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha stabilito di dare mandato al Sovrintendente scolastico di provvedere alla scelta delle modalità di attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 concernente l'applicazione graduale dell'insegnamento della lingua tedesca nella scuola dell'obbligo; (DELIBERAZIONE n. 3857 del 17 aprile 1998 - <i>Applicazione dell'articolo 15 della Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 concernente l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo</i>); • ha disposto che in sede di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 1998/99 (alla fine del 1999 inferiore del 2% e alla fine del 2000 inferiore del 3% rispetto a quello rilevato alla fine del 1997) sono fatte salve le nuove necessità derivanti dall'applicazione della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11; (DELIBERAZIONE n. n. 5464 del 	<p>L'articolo 15 prevede un'applicazione graduale delle norme che prevedono l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole della provincia. La valutazione delle <u>modalità di attuazione operativa del criterio di gradualità</u> previsto dalla legge <u>non può che venire effettuata</u> – in ragione della complessità del meccanismo procedimentale che presiede alla formazione delle classi e alla destinazione del personale docente – <u>dalla struttura organizzativa operante presso la <u>Sovrintendenza scolastica in sede di determinazione degli organici</u></u> e comunque in relazione alla disponibilità dei docenti e alla formazione degli stessi. Nel caso delle scuole dove in seguito alla applicazione di progetti di sperimentazione già autorizzati precedentemente alla entrata in vigore della legge provinciale n. 11/97 è previsto l'insegnamento della lingua francese accanto ad una seconda lingua, il Sovrintendente dovrà provvedere alla <u>scelta delle modalità ottimali di adattamento e applicazione graduale delle norme</u> di cui alla legge provinciale n. 11/97.</p>

legge, l'insegnamento di una lingua diversa da quella tedesca è garantita la prosecuzione dell'apprendimento della lingua medesima.

19 maggio 1998 - Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, articolo 38: Disposizioni per la determinazione dell'organico del personale docente, criteri sulla formazione delle classi e individuazione del rapporto alunni-classi nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento per l'anno scolastico 1998/99.).

Medesima disposizione è stata prevista per l'anno scolastico 1999/2000 (DELIBERAZIONE n. 2260 del 26 marzo 1999 - Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, articolo 38: Disposizioni per la determinazione dell'organico del personale docente, criteri sulla formazione delle classi e individuazione del rapporto alunni-classi nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento per l'anno scolastico 1999/2000.).

Per l'anno scolastico 2000/2001 è disposto che il Sovrintendente scolastico stabilisce, nel rispetto della consistenza organica complessiva, **l'organico funzionale** di ciascun circolo didattico autonomo ovvero dell'insieme dei plessi di scuola elementare rientranti in istituti comprensivi di scuola elementare, media e/o secondaria **in relazione...**(*omissis*) nonché **alla diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere** derivanti dalla applicazione della legge provinciale 11/1997 e che, al fine di dare maggiore attuazione alla predetta legge provinciale **gli insegnanti che hanno frequentato i corsi di formazione** finalizzati ad acquisire la professionalità richiesta per l'insegnamento della lingua straniera, sulla base delle necessità organizzative evidenziate dal dirigente scolastico competente e proposte alla Sovrintendenza scolastica, **operano come specializzati nelle classi di appartenenza** qualora

	<p>non chiedano di essere utilizzati come specialisti. (DELIBERAZIONE n. 1128 del 12 maggio 2000 - Legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, articolo 38: Disposizioni per la determinazione dell'organico del personale docente, criteri sulla formazione delle classi e individuazione del rapporto alunni-classi nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento per l'anno scolastico 1999/2000.)</p> <p>Si è inoltre riscontrato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insegnamento nella SCUOLA ELEMENTARE della lingua tedesca e della seconda lingua straniera dalla prima classe <u>ha avuto l'andamento di seguito rappresentato:</u> (inserimento Tavola) • l'insegnamento di una ulteriore lingua straniera dalla prima classe della SCUOLA MEDIA <u>ha avuto l'andamento di seguito rappresentato:</u> (inserimento Tavola) <p>La prosecuzione dell'apprendimento della lingua straniera diversa dal tedesco agli alunni della scuola elementare è stata garantita...</p> <p>.</p>	
<p>Art. 16</p> <p>Omissis</p>	<p>L'articolo rinviava la definizione della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a successiva legge provinciale.</p> <p>L'articolo è stato SOSTITUITO dall'articolo 41 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 (<i>Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento</i>) che ha individuato i capitoli di spesa relativi agli oneri</p>	

	derivanti dalla applicazione dei singoli articoli.	

<p>Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - (Legge provinciale sulla scuola 2006)</p> <p>Articolo 56 bis Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue</p> <p>Il sistema educativo provinciale assicura il potenziamento dell'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare.</p> <p>Il potenziamento dell'insegnamento delle lingue è attuato nelle singole istituzioni scolastiche e formative con profili di autonomia, in relazione alle attività curriculari programmate e alla presenza di personale docente idoneo. Le istituzioni scolastiche e formative dove non è sufficiente il personale docente possono organizzare l'attività didattica ricorrendo anche a</p>	<p>L'articolo assegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla Provincia il compito di garantire l'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative per assicurare il potenziamento delle lingue straniere nella scuola trentina; ➤ alla Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento CLIL, nel rispetto di quanto stabilito da questa legge e di specifici livelli minimi integrativi, riferiti all'attività didattica di ciascuna classe. <p>Costituiscono indirizzi da seguire per attuare con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, il sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale • le disposizioni del regolamento di attuazione in materia di piani di studio previsto dall'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola. 	<p>L'articolo è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSERITO nel 2014 dall'articolo 57 (comma 5) della <u>legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14</u> (legge finanziaria provinciale 2015) "Art. 56 bis <i>Sviluppo di un sistema educativo trilingue</i> <p>1. Il sistema educativo provinciale assicura l'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare. La Giunta provinciale può permettere l'adozione dell'insegnamento di una lingua straniera alternativa al tedesco o all'inglese negli istituti scolastici che ne fanno richiesta.</p> <p>2. L'insegnamento in modalità <u>CLIL è introdotto in modo graduale a partire dall'anno scolastico 2015-2016</u> e comunque in relazione alla disponibilità di docenti e alla loro formazione. L'insegnamento è impartito da personale docente in possesso di adeguate competenze linguistiche e metodologiche oppure, ove non disponibili, da altro personale assunto in base a quanto previsto dall'articolo 93 comma 3bis.</p> <p>3. L'insegnamento in modalità CLIL è impartito con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella scuola primaria almeno per tre ore settimanali nel primo e secondo anno, almeno per cinque ore settimanali nel terzo, quarto e quinto anno; b) nella scuola secondaria di primo grado almeno per tre

personale assunto ai sensi dell'articolo 93 comma 3bis.

La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo, in osservanza di quanto previsto da questa legge e dei seguenti livelli minimi integrativi, riferiti all'attività didattica di ciascuna classe:

- a) nel primo ciclo di istruzione: tre ore settimanali;
- b) nel secondo ciclo di istruzione e formazione: sessanta annuali e nell'ultimo anno, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, per il 50 per cento dell'orario annuale di una o più discipline non linguistiche, anche attraverso moduli di più discipline non linguistiche.

La Provincia garantisce l'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative **per assicurare il potenziamento delle lingue straniere nella scuola trentina.**

Le **previsioni** di quest'articolo sono **attuare con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2019-2020** e secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 e dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 55 in materia di piani di studio.

.....
.....

ore settimanali anche di più discipline non linguistiche;
c) nella scuola secondaria di secondo grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, almeno per il 50 per cento dell'orario annuale di una disciplina non linguistica, e comunque fino a un massimo di sessanta ore, anche attraverso moduli di più discipline non linguistiche.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, adotta un piano per l'apprendimento delle lingue tedesca e inglese, nel quale sono determinate le modalità di attuazione di quest'articolo. Nel rispetto del piano, la Provincia garantisce la continuità dell'offerta didattica esistente promuovendo anche l'insegnamento delle altre lingue straniere al fine di assicurare lo sviluppo del loro apprendimento nella scuola trentina."

• **SOSTITUITO nel 2019** dall'articolo 21 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5
(Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021).

Rileva, in merito, anche l'articolo 49 della medesima legge provinciale n. 5 del **2019**

Art. 49

Disposizioni per il monitoraggio dell'apprendimento delle lingue straniere

1. **La Provincia provvede**, anche attraverso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), **a monitorare l'attuazione dell'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative con riferimento alle lingue straniere**, nell'ottica di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dalle norme provinciali. **La Giunta informa annualmente il Consiglio provinciale sugli esiti del monitoraggio.**

(Questa norma avrebbe potuto essere inserita, più

	<p>La Provincia ha adottato negli anni 2010 e 2011 i regolamenti di attuazione, previsti dall'articolo 55, in materia di PIANI DI STUDIO PROVINCIALI, con i seguenti decreti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>d.p.p. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg</u> - Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione. Questo decreto è stato modificato nel 2015 col <u>d.p.p. 6 agosto 2015, n. 11-25/Leg.</u>; • <u>d.p.p. 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.</u> - Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo. Questo decreto è stato modificato nel 2015 col <u>d.p.p. 6 agosto 2015, n. 11-25/Leg.</u> e integrato nel 2019 col <u>d.p.p. 14 febbraio 2019, n. 1-2/Leg.</u> <p>I programmi definiti dalla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 per l'insegnamento delle lingue straniere continuano ad applicarsi fino agli anni 2010-2011 (ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola).</p>	<p>correttamente, nell'articolo 56bis).</p> <p>Titolo IV - Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio Capo I – Disposizioni generali Art. 55 - Piani di studio <u>provinciali</u> Art. 56 - Piani di studio <u>delle istituzioni</u> scolastiche e formative Art. 57 - Iniziative innovative</p> <p style="text-align: center;">Art. 55 Piani di studio provinciali</p> <p>1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del <u>decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988</u>. <i>(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).</i></p> <p>2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.</p> <p>3. I piani di studio provinciali stabiliscono:</p> <p>a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprendente dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento</p>
--	--	--

della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.

5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.

6. **Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi** per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, **per l'insegnamento delle lingue straniere** e minoritarie, **i programmi definiti dalle leggi provinciali** 13 febbraio 1997, n. 4 (*Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo*), e **14 luglio 1997, n. 11** (*Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15*); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.

7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.

(Articolo così modificato: nel 2008 dall'articolo 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 14 che ne sostituisce il comma 3, nel 2017 dall'articolo 11 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, nel 2022 dall'articolo 1 della l.p. 15 novembre 2022, n. 13 che integra il comma 2 per inserire l'approfondimento trasversale dei temi connessi all'educazione ambientale.)

Art. 56

Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative

1. In attuazione dei piani di studio provinciali, le istituzioni scolastiche e formative definiscono i piani di studio dell'istituzione adeguando i piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto, ~~nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 4.~~ Le istituzioni, inoltre, definiscono il calendario scolastico nel rispetto degli indirizzi della Provincia.

2. **Fermo restando l'orario complessivo definito dai piani di studio provinciali** la ripartizione dell'orario, anche su base plurisettimanale e per periodi didattici riservati a ciascuna disciplina o attività, è definita dalle istituzioni scolastiche e formative nel progetto d'istituto. Le istituzioni ripartiscono l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola, anche distribuendo l'attività didattica in ~~non~~ ~~meno~~ **di cinque giorni settimanali** e prevedendo forme particolari di vigilanza sugli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, e adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa nel rispetto dei diritti e doveri del personale.

L'istituzione scolastica può motivatamente distribuire **l'attività didattica in sei giorni**, anche con riferimento a singole classi, **in ragione di specificità proprie del percorso formativo o del contesto territoriale** in cui è inserita l'istituzione. Nel caso in cui nella scuola primaria tale distribuzione sia richiesta dai genitori, l'istituzione scolastica deve motivare il mancato accoglimento della richiesta in ragione di elementi organizzativi, didattici o pedagogici.

Per il primo ciclo l'orario delle lezioni e di apertura della scuola è individuato secondo criteri di flessibilità, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dell'organizzazione didattica complessiva.

Le istituzioni scolastiche e formative possono prevedere il **potenziamento del tempo scolastico anche oltre l'orario complessivo previsto dai piani di studio provinciali**, nel rispetto della dotazione organica dell'istituzione.

2 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri, le modalità e i tempi per la rilevazione dei bisogni organizzativi e formativi espressi dalle famiglie da effettuarsi prima dell'iscrizione ai diversi cicli scolastici.

2 ter. L'istituzione scolastica e formativa nella formazione del progetto d'istituto e nell'attivazione di eventuali accordi di rete previsti dall'articolo 19 tiene conto, compatibilmente con l'organizzazione complessiva, delle rilevazioni effettuate ai sensi del comma 2 bis.

~~3. Le istituzioni riservano alle discipline obbligatorie opzionali da un minimo di cento a un massimo di centocinquanta ore annuali. **(abrogato)**~~

~~4. Le istituzioni scolastiche e formative possono effettuare, entro un limite massimo del 20 per cento dell'orario complessivo, la compensazione fra discipline o aree disciplinari, finalizzata anche all'attivazione di discipline opzionali obbligatorie per la personalizzazione dei percorsi di studio. **(abrogato)**~~

(Articolo così modificato: nel 2008 dall'articolo 2 della l.p. 30 luglio 2008, n. 14, nel 2011 dall'articolo 71 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, nel 2016 dall'articolo 27 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi l'articolo 50, comma 5, della medesima legge) e dall'articolo 17 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Il comma 2 bis è stato attuato nel 2013 con la adozione della deliberazione della Giunta provinciale 4 ottobre 2013, n. 2075).

Art. 57 **Iniziative innovative**

1. La Provincia può attivare o promuovere, anche su iniziativa delle istituzioni scolastiche e formative, il riconoscimento di **progetti concernenti iniziative innovative** degli ordinamenti dei cicli scolastici riguardanti la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, la continuità dell'offerta formativa e l'orientamento scolastico e professionale, **anche in riferimento** alla tutela delle minoranze linguistiche e

		<p>all'attivazione di percorsi bilingui. Le iniziative innovative hanno durata predefinita, indicano gli obiettivi e sono sottoposte a valutazione dei risultati.</p> <p>2. La Provincia può inoltre attivare percorsi sperimentali di istruzione del secondo ciclo, con durata determinata, caratterizzati dall'innovazione nella didattica e nell'organizzazione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 54, comma 2, lettera c).</p> <p>3. La Provincia definisce modalità e termini per l'applicazione di quest'articolo, prevedendo i casi per i quali è sentito il competente ministero al fine della validità dei titoli. <i>(vedi diverse iniziative....relazione...)</i></p>
<p>Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 <i>Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - (Legge provinciale sulla scuola)</i></p> <p>Articolo 93 <i>Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee</i></p> <p>comma 3bis Per la realizzazione di progetti d'innovazione didattica previsti dall'articolo 57, e in applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d'insegnamento a tempo determinato, fino a un massimo del 10 per cento dell'organico complessivo, a docenti di madrelingua per l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in</p>	<p>Il comma prevede la facoltà della Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato sia della lingua straniera, sia in lingua straniera, per una durata annuale, rinnovabile – nell'ambito di progetti d'innovazione didattica e <u>fino a un massimo del 10 per cento dell'organico complessivo</u> – esclusivamente a docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio equipollente o equivalente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina; ➤ di definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma, fatto salvo quanto previsto dal regolamento in materia di copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento. 	<p>Il comma 3 bis è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSERITO nell'articolo 93 nell'anno 2007 con il comma 6 dell'articolo 72 della <u>legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23</u> (<i>legge finanziaria 2008</i>); • MODIFICATO: <ul style="list-style-type: none"> ◦ nel 2014 dall'articolo 57 della <u>legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14</u> (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>); ◦ nel 2015 dall'articolo 19 della <u>legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20</u> (<i>legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016</i>); ◦ nel 2016 dall'articolo 40 della <u>legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10</u> (<i>Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006</i>); ◦ nel 2017 dall'articolo 14 della <u>legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9</u> (<i>Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019</i>); ◦ nel 2020 dall'articolo 13 della <u>legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6</u> (<i>Assestamento</i>

<p>possesso del titolo di studio equipollente o equivalente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma. Gli incarichi per l'insegnamento in lingua straniera possono essere conferiti solo a seguito dello scorrimento degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 93bis, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi. A partire dall'anno scolastico 2021-2022, nell'autorizzazione, la Provincia tiene conto delle cattedre vacanti e delle classi di concorso proposte, considerando l'andamento assunzionale dell'ultimo triennio, con riserva di autorizzare non più del 50 per cento dei posti interi privi di titolare, allo scopo individuati.</p>	<p>..... </p>	<p><i>del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022);</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee</p> <p>1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni e hanno durata triennale; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli.</p> <p>1 bis. La Giunta provinciale stabilisce i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto, tenendo conto anche dell'insegnamento effettivamente prestato con continuità da docenti nelle scuole provinciali a carattere statale di ogni ordine e grado e per periodi non inferiori a tre anni, stabilendo i casi in cui il servizio è prestato con continuità.</p> <p>2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.</p> <p>3. Per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento</p>
---	-------------------------	--

non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della Provincia delle procedure di cui al comma 2, **il dirigente dell'istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale**, aventi decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni, **per la copertura dei posti non coperti con le predette procedure.**

3.1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la prosecuzione di progetti d'innovazione o per garantire continuità didattica, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono procedere, se risulta disponibile la medesima cattedra o posto, **al rinnovo, per un massimo di due anni, dei contratti a tempo determinato stipulati l'anno scolastico precedente.** Il rinnovo può avere ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante a condizione che il docente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da questo articolo.

3.2. Per le finalità del comma 3.1 e in presenza delle medesime condizioni, in caso di contratto su posto disponibile non vacante stipulato dalla struttura provinciale competente, la stessa può procedere **al rinnovo, per un massimo di due anni, dell'incarico a tempo determinato su richiesta del dirigente dell'istituzione scolastica.**

3.3. Per l'applicazione dei commi 3.1 e 3.2 sono stabiliti annualmente dalla struttura provinciale competente termini e modalità per il rinnovo dei contratti.

3 bis ...

L'articolo 93 è stato modificato:

- **nel 2007** dall'articolo 72 della [legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23](#) (*legge finanziaria 2008*) che ha inserito il comma 3bis;
- **nel 2012** dall'articolo 44, comma 12, della [legge](#)

provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (*legge finanziaria provinciale 2013*) e dal comma 14 dell'articolo 44 della medesima legge provinciale (*l'efficacia di questa modificazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nello stesso comma: fino al suo verificarsi, quindi, la modificazione in parola non sarà inclusa nel testo dell'articolo*);

- **nel 2013** dall'articolo 14 della [legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9](#) (*Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie*) e dall'articolo 1 della [legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16](#) (*legge finanziaria provinciale 2014*);
- **nel 2014** dall'articolo 57 della [legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1](#) (*legge finanziaria provinciale di assestamento 2014*);
- **nel 2021** dall'articolo 23 della [legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22](#) (*Legge provinciale di stabilità 2022*);

Il regolamento previsto dal comma 1 è stato **adottato nel 2008**, con [d.p.p. 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.](#) - *Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.*

Con l'ordinanza 18 luglio **2013**, n. 206 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità che riguardava i commi 1 e 2.

Con le ordinanze 3 dicembre 2013, n. 32 e 34 (G.U. 19 marzo **2014**, I serie speciale, n. 13) il tribunale di Trento ha chiesto nuovamente alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità dei commi 1 e 2; ma con l'ordinanza 20 luglio **2016**, n. 194 la Corte Costituzionale ha rimesso al tribunale la valutazione sulla perdurante rilevanza della questione, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea intervenuta nel frattempo.

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - (Legge provinciale sulla scuola)*

Articolo 93 bis

Elenchi per incarichi a tempo determinato per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare

Per assicurare la presenza di docenti per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare, secondo quanto previsto dall'articolo 56bis, nella scuola secondaria di primo e secondo grado **la Provincia istituisce appositi elenchi** distinti, con riferimento alle graduatorie provinciali per titoli e alle graduatorie d'istituto, **per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee**, ai sensi dell'articolo 93.

Negli elenchi sono inseriti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, già inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale e nelle graduatorie d'istituto, in possesso di adeguate competenze linguistiche e metodologiche per l'insegnamento con modalità CLIL o veicolare. Gli elenchi sono articolati in base alla tipologia di specializzazione metodologica o di certificazione linguistica. Nell'ambito di ciascuna tipologia gli aspiranti

L'articolo dispone, in particolare, che la Provincia istituisce appositi elenchi – distinti, con riferimento alle graduatorie provinciali per titoli e alle graduatorie d'istituto – **per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee**, per assicurare la presenza di docenti **per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare** nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La Giunta provinciale ha provveduto all'istituzione degli elenchi con le DELIBERAZIONI:

- n. 771 del 13 maggio **2016** (...);
- n. 1272/**2017** ();
- n. 1794/**2021** (..).

Per la graduazione dei docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento su posto CLIL, i suddetti elenchi prevedono **3 sezioni**, nell'ambito delle quali i docenti sono ulteriormente classificati in base al punteggio posseduto nelle graduatorie d'istituto:

a) sezione A: docenti abilitati in possesso di certificato finale del Corso di perfezionamento in "Metodologia CLIL" secondo la normativa statale vigente (Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012):

b) sezione B: docenti abilitati in possesso di certificazione metodologia CLIL conseguita presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa - IPRASE (Deliberazione della Giunta provinciale n. 296 del 2 marzo 2015) ed in possesso in una delle lingue straniere previste dal "Piano trentino

L'articolo è stato INSERITO nel 2015 dal comma 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 (*legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016*).

DOCENTI CON IDONEITÀ CLIL per classe di concorso e lingua di insegnamento Elenco vigente anno scolastico 2022-2023		
Classe di concorso	Lingua di insegnamento veicolare	Conteggio per classe di concorso
A001	Inglese CLIL (IC)	25
	Tedesco CLIL (TC)	6
A007	IC	1
A008	IC	1
A009	IC	1
	TC	1
A010	IC	1
A011	IC	22
A012	IC	36
	TC	4
A013	IC	6
A014	IC	1
	TC	1
A015	IC	6
A017	IC	12
	TC	5
A018	IC	17
	TC	2
A019	IC	16
	TC	6
A020	IC	14
	TC	1

docenti sono inseriti nel rispetto del punteggio e della fascia d'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie d'istituto.

La Giunta provinciale stabilisce le modalità d'attuazione di quest'articolo **e di utilizzo** degli elenchi.

In prima applicazione di quest'articolo, con riferimento all'anno scolastico 2016-2017, la Provincia forma anche gli elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto.

trilingue” di certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B2 per le scuole secondarie di 1° grado e C1 per le scuole secondarie di 2° grado, del QCER “Quadro europeo di riferimento per le lingue”, certificata da soggetti qualificati (come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012). Per i docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica a seguito di frequenza di corsi IPRASE indetti per l'a.s. 2015/2016 la certificazione linguistica si intende accertata e assorbita dalla predetta certificazione;

c) sezione C: docenti abilitati in possesso di competenza in una delle lingue straniere come previsto dal “Piano trentino trilingue” corrispondente almeno al livello C1 del QCER “Quadro europeo di riferimento per le lingue” certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni (come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012). Per la sola lingua tedesca è considerato anche l' Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano

Certificazioni e i titoli devono essere stati **conseguiti da non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.**

L'accesso agli elenchi può avvenire annualmente sulla base di un'**istanza** che il docente, che ha maturato i requisiti, presenta **all'istituzione scolastica** presso la quale aveva inoltrato la domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

A021	IC	1
	TC	1
A022	IC	44
	TC	7
A026	IC	10
	TC	1
A027	IC	11
	TC	2
A028	IC	39
	TC	4
A029	IC	8
	TC	5
A030	IC	13
	TC	4
A034	IC	8
	TC	2
A037	IC	15
A040	IC	3
A041	IC	9
	TC	2
A042	IC	2
A045	IC	12
	TC	3
A046	IC	23
	TC	4
A047	IC	31
	TC	6
A048	IC	21
A049	IC	19
	TC	1
A050	IC	38
	TC	3

Le singole scuole provvedono a istruire le domande e a aggiornare gli elenchi, in tempo utile per consentire ai docenti la partecipazione alla *“Chiamata unica”*, un sistema informatizzato col quale è assegnata la maggioranza degli incarichi annuali a tempo determinato di competenza del Dirigente scolastico, inclusi gli incarichi su posto *“CLIL”*.

Gli elenchi sono inoltre utilizzati in corso d'anno per eventuali supplenze brevi.

In caso di **assenza o di esaurimento degli elenchi**, il Dirigente scolastico propone **l'incarico a docenti madrelingua** in possesso del titolo di studio equipollente o equivalente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina.

La **quantificazione** del numero di **docenti madrelingua** realizzata mediante **estrazione** (marzo 2023) dal gestionale del personale comparto scuola della **PAT (S1P)** – utilizzando i filtri *a) area contrattuale (docenti PAT), b) tipo evento assunzione (contratto a tempo determinato), c) specifica assunzione (supplente breve madrelingua, supplente breve CLIL, TAD madrelingua), d) stato di nascita (Italia vs no Italia)* – ha fatto registrare un totale di **44 docenti** riconducibili allo status di **madrelingua con incarico a tempo determinato e di supplenze temporanee** (come previsto dall'articolo 93 comma 3bis): un **numero al di sotto del limite massimo previsto**

A051	IC	3
	TC	2
A054	IC	15
	TC	2
A060	IC	30
	TC	2
A066	IC	4
AC56	IC	1
AG56	IC	1
	TC	1
AJ56	IC	2
	TC	1
AL56	IC	1
	TC	1
AM56	IC	1
	TC	1
B003	IC	6
B012	IC	1
B014	IC	3
B015	IC	3
B016	IC	9
B017	IC	3
Totale	-	629

	dalla norma pari al 10% dell'organico complessivo.	
<p>Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino - (Legge provinciale sulla scuola)</p> <p>Articolo 95 bis <i>Disposizioni particolari per il reclutamento del personale docente per l'insegnamento in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto</i></p> <p>I piani di studio provinciali previsti dall'articolo 55 stabiliscono i casi in cui le discipline non linguistiche sono insegnate in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning – CLIL). Le istituzioni scolastiche e formative, nel dare attuazione a quanto previsto dai piani di studio provinciali, possono inoltre prevedere, nei limiti delle risorse loro assegnate, ulteriori casi per l'insegnamento in modalità CLIL, utilizzando le lingue di insegnamento previste dai piani di studio provinciali.</p> <p>Per conferire incarichi di insegnamento in modalità CLIL la Provincia istituisce l'albo provinciale dei docenti con specializzazione CLIL, secondo le modalità di istituzione e di tenuta definite con regolamento. L'albo è distinto per gradi di scuola e per classe di concorso ed è composto da due sezioni:</p> <p>a) sezione I: per il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e in possesso della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente;</p>	<p>L'articolo stabilisce, in particolare, che la Provincia istituisce l'albo provinciale dei docenti con specializzazione CLIL, distinto per gradi di scuola e per classe di concorso e composto da due sezioni.</p> <p>Le modalità di istituzione, di tenuta e di utilizzo dell'albo per il conferimento degli incarichi di insegnamento in modalità CLIL da parte del dirigente dell'istituzione scolastica e formativa sono definite con regolamento.</p> <p>Gli incarichi al personale iscritto nell'albo sono conferiti dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla presente legge provinciale.</p> <p>Il previsto albo provinciale dei docenti con specializzazione CLIL NON risulta essere stato istituito.</p>	<p>L'articolo è stato INSERITO nel 2012 dal comma 13 dell'articolo 44 della <u>legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25</u> (<i>legge finanziaria provinciale 2013</i>).</p>

b) sezione II: per il **personale aspirante all'assunzione di incarichi di docenza a tempo determinato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione CLIL** prevista dalla normativa statale vigente.

Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa conferisce gli **incarichi al personale iscritto nell'albo** con le **modalità di conferimento disciplinate dal regolamento** previsto dal comma 2, sulla base dei seguenti **principi e criteri**:

a) riconoscimento della **priorità al personale iscritto nella sezione I dell'albo**, titolare di cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa, che ha attivato l'insegnamento in modalità CLIL e in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL;

b) conferimento dell'**incarico al personale iscritto nella sezione II dell'albo a seguito di una selezione per titoli e colloquio**, effettuata dall'istituzione scolastica e formativa anche attraverso accordi di rete tra istituzioni, alla quale possono partecipare solo gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL; l'incarico è **prorogabile per un massimo di due anni scolastici**;

c) definizione dei **casi in cui**, se non c'è disponibilità di personale iscritto all'albo, **è possibile incaricare aspiranti docenti privi della specializzazione CLIL** tenuto conto, con riferimento al grado di scuola, del

<p>titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina non linguistica e delle competenze linguistiche necessarie, corrispondenti al "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'Europa;</p> <p>d) in via residuale e solo se è possibile attivare anche la compresenza del docente della disciplina non linguistica, definizione dei casi in cui può essere incaricato l'aspirante docente in possesso almeno della competenza linguistica necessaria, corrispondente al "Quadro europeo di riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'Europa con riferimento al grado di scuola.</p> <p>Il servizio prestato ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è valutato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie d'istituto, secondo quanto previsto nel regolamento di cui dell'articolo 93.</p>		
<p>APPENDICE 1</p> <p>Legge provinciale n. 11 del 1997 – Allegato A (articoli 4 e 5)</p> <p><i>Programmi di lingua straniera per la scuola dell'obbligo</i></p>		

Parte I

Premessa

Nel presentare i programmi di insegnamento delle lingue straniere nella **scuola dell'obbligo**, che prevedono l'insegnamento del **tedesco come lingua straniera comune nelle scuole elementari** (con il suo proseguimento nella scuola media) e l'insegnamento di **un'ulteriore lingua straniera nella scuola media**, si richiamano, di seguito, alcune considerazioni che stanno alla base della scelta culturale e pedagogica operata dalla Provincia autonoma di Trento. L'insegnamento della lingua straniera si inserisce nel quadro dell'**educazione linguistica**, così come delineata nei **programmi ministeriali** per la scuola elementare del **1985** e in quelli per la scuola media del **1979**. In tali programmi le grandi lingue europee sono poste sostanzialmente in una posizione di parità, pur se la previsione dell'insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola dell'obbligo porta ad un naturale predominio della lingua inglese.

Il progetto curricolare qui proposto muta tale contesto prevedendo **l'introduzione obbligatoria di una seconda lingua straniera nella scuola media e** nella prospettiva dell'estensione dell'obbligo scolastico, **anche al biennio della secondaria superiore**. Tale **innovazione, che** pone il Trentino nelle stesse condizioni della maggioranza degli Stati europei, **consente un'effettiva scelta, in favore dell'inglese o di altre lingue, a tutti gli alunni di prima media, e porta la Provincia autonoma di Trento ad assumersi la responsabilità di indicare il tedesco come lingua comune delle scuole elementari, con il suo proseguimento nella scuola media.**

Ragioni storico-culturali ci ricordano che questa terra è stata per secoli in contatto con il mondo centro europeo e che essa può tornare a sviluppare tutte le potenzialità della sua **collocazione geografica a ridosso dell'area austro-tedesca** solo valorizzando le matrici culturali comuni e **la lingua è insieme la massima espressione e la chiave d'accesso a una cultura; la presenza di una seconda lingua straniera dalla scuola media in poi garantisce alla popolazione trentina del futuro una prospettiva più ampia.**

Far iniziare lo studio di una lingua straniera comune a tutti costituisce una garanzia di continuità e consente all'insegnante della scuola media di non ricominciare daccapo perché alcuni bambini hanno studiato un'altra lingua alle elementari; vengono così evitati disagio e demotivazione negli alunni. Ciò **permette di offrire più elevate garanzie di qualità dell'insegnamento**; infatti, al di là di quale sia la lingua studiata, l'importante è che essa venga studiata bene: ciò significa uno studio consapevole, condotto da docenti metodologicamente e linguisticamente preparati. L'aspetto motivante è essenziale: poter portare, ad esempio, i bambini, in un'ora di viaggio, a visitare scuole di lingua tedesca, a giocare con bambini germanofoni, è una motivazione di per sé sufficiente per giustificare la **scelta del tedesco come prima lingua straniera comune a tutti**. Il fatto, poi, che sia possibile collaborare con le scuole austriache e tedesche e accedere ai programmi europei di scambio risulta ulteriormente rilevante. Quanto alla qualità dell'insegnamento, si ricorda la **presenza sul territorio di una classe docente che da oltre vent'anni insegna tedesco nelle scuole elementari**; questi docenti possono partecipare a piani di riqualificazione ampi (in quanto le risorse vengono concentrate su un'unica lingua) e motivanti se condotti in cooperazione con istituzioni scolastiche e culturali dell'area tedesca, attraverso i **progetti di mobilità dell'Unione europea**.

Nelle scelte alla base dei presenti programmi non vanno sottaciute infine **ragioni organizzative**, derivanti dalla distribuzione demografica della popolazione, che fa sì che **la grande maggioranza delle scuole elementari sia formata da un solo corso strutturato dalla prima alla quinta classe**; il che rende di fatto impossibile la scelta tra più lingue e, successivamente, impedisce una effettiva continuità tra la lingua straniera delle scuole elementari e quella delle scuole medie. Oltre alle ragioni dette che appaiono di per sé sufficienti a motivare lo **studio generalizzato del tedesco** va aggiunto che, a garantire l'irrinunciabile pluralismo dell'offerta culturale e strumentale, è introdotto **l'insegnamento altrettanto generalizzato di una seconda lingua straniera nella scuola**

media, con finalità, obiettivi e contenuti identici a quelli della lingua tedesca.

Parte II

Programmi di lingua tedesca per la scuola elementare

Finalità

L'apprendimento della lingua tedesca, processo che inizia nella scuola elementare ma che va considerato unitariamente per tutta l'istruzione dell'obbligo, presenta le seguenti finalità:

- a) aiutare ed arricchire lo **sviluppo cognitivo**, sia offrendo un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze, sia attraverso tutte le attività cognitive che sono proprie dell'apprendimento linguistico;
- b) permettere al bambino di **comunicare con altri** in una lingua diversa dalla propria;
- c) avviare alla **comprensione della cultura tedesca e, attraverso questa, anche di altre culture** e di altri popoli. Ciò avviene attraverso due processi antitetici ma paralleli: da un lato, **riconoscendo le diversità e le differenze** tra Italia e mondo germanico, assumendo un atteggiamento di relativismo culturale, di tolleranza e di rispetto per il diverso; dall'altro iniziando la scoperta delle **matrici culturali e storiche comuni** tra i due popoli.

Queste tre finalità sono ineludibili. Quanto agli obiettivi, alle metodologie, alle proposte sperimentali, anche là dove espressi in maniera "imperativa" nei paragrafi che seguono, è naturale che in sede operativa essi vadano adattati alle situazioni specifiche e che la loro attuazione vada arricchita dalla libertà di insegnamento di ogni docente nell'ambito della programmazione degli organi collegiali.

Obiettivi

Le finalità educative sopra evidenziate si realizzano in una serie di obiettivi glottodidattici precisi:

- a) **"saper fare" con il tedesco**: ciò significa che il tedesco verrà insegnato con una precisa finalizzazione comunicativa che consenta all'allievo di "fare", di agire nella società e di soddisfare i propri bisogni attraverso lo strumento linguistico. Alla fine della scuola elementare, il bambino dovrebbe essere in grado di assolvere, attraverso brevi esecuzioni linguistiche, alle **principali funzioni del linguaggio**:
 - 1) funzione **personale**: il bambino dovrebbe almeno essere in grado di presentarsi, di dire la propria età e residenza, di esprimere i propri gusti circa le principali esperienze del suo vissuto, di esprimere il proprio stato fisico (fame, sete, caldo, ecc.) e psichico (tristezza, soddisfazione, ecc.);
 - 2) funzione **interpersonale**: il bambino dovrebbe almeno essere in grado di aprire e chiudere uno scambio, di scusarsi, di attrarre l'attenzione, di offrire, di accettare e rifiutare qualcosa, di ringraziare;

- 3) funzione **strumentale**: il bambino dovrebbe almeno essere in grado di avanzare/comprendere richieste e offrire/ricevere essenziali istruzioni operative relative ai domini sociali della sua vita quotidiana (la scuola, la vita familiare, i giochi, ecc.);
- 4) **referenziale**: il bambino dovrebbe almeno essere in grado di offrire/comprendere elementari descrizioni del mondo naturale, della città (richieste di informazioni circa luoghi, ecc.), dell'ambiente sociale e familiare, della scuola;
- 5) funzione **poetico-immaginativa**: il bambino dovrebbe essere in grado di comprendere brevi testi narrativi, cogliendo la dinamica situazionale, il ruolo dei personaggi, i principali incidenti, dovrà poi apprendere a cogliere il fatto che molte poesie, conte, canti, ecc., hanno valore per il loro gioco linguistico prima ancora che per il contenuto;
- 6) funzione **metalinguistica**: il bambino dovrebbe almeno essere in grado di chiedere in tedesco il significato di una parola; quanto alla denominazione grammaticale, che non dovrà necessariamente essere in tedesco, essa dovrà essere ridotta al minimo e dovrà essere coerente con quella utilizzata nell'insegnamento dell'italiano (e del ladino, nella Val di Fassa);

b) "saper fare" lingua: le abilità linguistiche che riceveranno maggiore attenzione e che avranno priorità temporale sono quelle audio-orali, cioè la comprensione, il dialogo, la produzione; le abilità scritte si svolgeranno solo su materiale precedentemente acquisito nella dimensione orale e non costituiranno parte rilevante della misurazione e della valutazione.

Nella comprensione, l'aspetto globale avrà la precedenza sulla comprensione di dettagli; nel dialogo e nel monologo (quest'ultimo sarà di norma breve e solo occasionale) l'efficacia comunicativa sarà ritenuta più rilevante che la correttezza formale, la quale verrà suggerita ma non sarà oggetto di lavoro lungo e totalizzante;

c) competenza linguistica e comunicativa: la conoscenza delle principali regole che costituiscono la competenza linguistica (fonologia, morfo-sintassi, lessico, testualità) dovrebbe essere una conoscenza operativa, cioè basata sulla capacità di uso, piuttosto che una conoscenza riflessa, basata sulla riflessione grammaticalistica. Il desiderio di completezza, di esaustività, non dovrà trovare soddisfazione nella scuola elementare, dove il bambino sarà portato a riflettere sulla lingua che effettivamente ha usato, anche se ciò significa lasciare scoperti alcuni aspetti: la scuola elementare infatti non è che il primo momento di uno studio linguistico che si estende per più anni. L'impianto teorico di descrizione linguistica e la relativa terminologia saranno coerenti tra italiano e tedesco (e ladino, in Val di Fassa).

Gli aspetti sociolinguistici potranno essere limitati ad una presa di coscienza del variare della lingua, sia attraverso la presentazione di diverse varietà regionali (a scopo illustrativo, non imitativo) sia attraverso la riflessione sulla diversità dei registri; alcuni dei principali atti comunicativi (il salutare, ad esempio) potranno avvenire in registro sia formale sia informale;

d) comprendere la cultura tedesca, nella sua accezione più vasta relativamente sia a "cultura" (modo di vivere, valori, ecc.) sia a "tedesca", con cui s'intende quell'area del cuore d'Europa, che va dalla Svizzera alla Germania, dall'Austria a una componente specifica della provincia di Bolzano e di cui il Trentino è stato parte. In questa dimensione, l'interesse verso un'area geografica e culturale pone le premesse per un recupero della peculiare storia del Trentino, la quale giustifica la natura dei presenti programmi sia dal punto di vista quantitativo (la lingua viene studiata fin dalla prima classe, consentendo un raccordo con l'eventuale studio precoce nella scuola materna) sia da quello qualitativo (la scelta della lingua tedesca, rimandando alla scuola media l'inserimento di una seconda lingua dell'Unione europea).

Indicazioni didattiche

Per aiutare il bambino a raggiungere senza difficoltà il traguardo sopra annunciato, la scelta del metodo riveste una grande importanza. Sarà bene, perciò, che l'insegnante (che sarà uno specialista che insegna solo la lingua fino a quando non saranno adeguatamente formati insegnanti specializzati) programmi l'attività didattica tenendo conto di alcuni suggerimenti desunti dalle più valide

esperienze in atto.

Va qui evidenziato che la ragione dell'inizio dell'insegnamento dalla prima classe (eventualmente con l'orario suddiviso, nel quadro della programmazione del collegio docenti, in interventi di durata inferiore ai sessanta minuti) è da trovare anzitutto nella riflessione che portò nel 1985 all'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare (solo nel 1991 ridotta al secondo ciclo, per quanto in maniera provvisoria): purché condotto con opportune metodologie, soprattutto in ordine alle difficoltà che possono insorgere per un'intempestiva introduzione della scrittura, l'insegnamento del tedesco non porta turbamento; al contrario, introdotto fin dalla prima, con una forte ludicità, come si vedrà, esso trae vantaggio dalla plasticità cerebrale ancora presente a sei anni, e consente di stabilire un raccordo di continuità con l'insegnamento precoce del tedesco condotto sperimentalmente nelle scuole materne.

Sequenza ottimale di acquisizione

L'approccio alla lingua straniera rispetta sostanzialmente la sequenza "comprensione-assimilazione-produzione", ovviamente nei limiti in cui tale processo può realizzarsi nella scuola elementare.

Si è osservato, soprattutto nei bambini più piccoli e all'inizio dello studio di una lingua straniera, un periodo di "latenza linguistica": il bambino comprende ma non tenta la produzione autonoma. Tale periodo può durare anche mesi e non va violato con forti pressioni alla produzione, soprattutto nel primo ciclo; esso va piuttosto superato attraverso l'uso della ripetizione e della drammatizzazione corali, attraverso un'azione di aumento dell'auto-stima, attraverso giochi talmente motivanti da far sì che il desiderio di giocare sia superiore al timore di usare la lingua straniera.

Rapporto fra tedesco orale e tedesco scritto

È necessario che inizialmente l'attività didattica si svolga in forma orale, sviluppando nell'alunno la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.

Successivamente ci si potrà avvalere, con opportuna gradualità, anche di materiali che propongano all'alunno esempi molto semplici di tedesco scritto, attivando in lui la consapevolezza delle diversità esistenti tra il codice orale e quello scritto.

Attraverso tale fase, che include la lettura vera e propria di facili testi sui quali sarà bene soffermarsi e ritornare frequentemente, l'alunno diverrà capace, senza indebite forzature, anche di una elementare produzione scritta.

Dimensione ludica: il gioco e i giochi didattici

Sin dall'inizio pare opportuno usare cartelloni disegni, maschere, burattini e marionette, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo per stimolare l'apprendimento naturale delle strutture fonologiche, lessicali e morfosintattiche del tedesco.

Il gioco non dovrebbe essere inteso solo come ricorso ai giochi, ma come un atteggiamento di fondo, continuo: parlare in tedesco tra trentini (che potrebbero comunicare in italiano o ladino) non ha senso se non si imposta tutto come un grande gioco tra le cui regole ce n'è una fissa: la lingua del gioco è il tedesco.

L'aderenza a una piena ludicità dovrebbe vedersi anche nel modo in cui si corregge l'inevitabile errore e nel modo in cui si affronta la grammatica tedesca.

Dall'uso alla riflessione sul tedesco

Attraverso attività motivanti, il bambino è aiutato ad acquisire e ad usare il lessico con una certa libertà di variazione all'interno di facili strutture fisse. In un secondo tempo, l'alunno sarà avviato a eseguire alcune semplici riflessioni linguistiche in situazioni di contrasto o analogia fra l'italiano e il tedesco.

In questo senso, anche per superare vecchi stereotipi che facevano della grammatica e della traduzione il contenuto essenziale dell'insegnamento si terrà presente che nella scuola elementare il bambino apprende il tedesco solo imparandone l'uso come strumento di comprensione e di comunicazione.

Particolarmente importante, sotto questo profilo, risulta l'acquisizione di un considerevole patrimonio lessicale, scoperto e riutilizzato in situazioni significative attraverso l'ascolto, la conversazione, l'associazione audiovisiva (immagine - parola - frase), l'apprendimento di modi di dire, di filastrocche e di canzoni. Il ricorso ad alcuni sussidi ormai ampiamente diffusi, come il registratore audio e le videocassette, agevolerà il compito dell'insegnante in questo settore.

Organizzazione dell'insegnamento

L'organizzazione scolastica è parte essenziale dell'insegnamento del tedesco. Essa ha tre aspetti:

- a) organizzazione logistica: i bambini hanno bisogno di associare l'uso di una lingua diversa dalla solita a persone (l'insegnante) attività (certi giochi) e luoghi diversi dai soliti. Poiché in molte scuole è disponibile un'aula in più di quelle richieste dal numero delle classi, essa verrà attrezzata come aula tedesca: carte geografiche e bandiere ricorderanno l'aspetto geografico; foto, manifesti, scatole di biscotti, avvisi e altri elementi presenteranno la vita quotidiana. L'aula conterrà anche un adeguato impianto di amplificazione (che permetterà l'ascolto non distorto dei nastri) e di un videoregistratore. Essenziale, dove possibile, che il circolo si doti di un'antenna parabolica che consenta di captare e registrare programmi tedeschi, austriaci e svizzeri per l'infanzia; nella Val di Fassa un'aula ladina può svolgere una funzione di "spaesamento" altrettanto fondamentale;
- b) organizzazione dell'orario di lezioni: per la concentrazione che richiede, il tedesco non dovrebbe essere collocato solo in fasce orarie in cui gli allievi sono più stanchi, ma equamente distribuito nell'arco della mattinata. Inoltre, poiché a parità di esposizione (ad esempio: due ore settimanali) il numero di incontri (ad esempio 4x30 minuti, oppure 3x40) è una variabile che incrementa la qualità e la quantità dell'acquisizione linguistica, essa dovrà essere tenuta in considerazione;
- c) organizzazione della attività di programmazione: essa deve essere tale da consentire all'insegnante di tedesco, che si raccorda con più moduli, di essere davvero posto in grado di programmare accuratamente il suo lavoro. Tale fase di programmazione è particolarmente necessaria nelle sperimentazioni in cui l'insegnante di tedesco o il collaboratore di madrelingua operino, per alcuni mesi o per un anno, da soli o in compresenza con altri docenti, usando il tedesco come lingua veicolare. Nella Val di Fassa la programmazione coinvolgerà anche il docente di lingua ladina.

Raccordo con l'insegnante di italiano (e di ladino)

Il raccordo tra i docenti di italiano e lingua straniera, previsto dai programmi nazionali, ha una possibilità particolare di realizzazione nella nostra provincia, dove la maggior parte degli insegnanti ha una conoscenza, per quanto non necessariamente buona, della lingua tedesca.

Il raccordo tra i due docenti è condizione necessaria per il buon esito dell'insegnamento del tedesco, ed è un buon contributo ad un incremento qualitativo della sensibilità linguistica in italiano (o

ladino) cioè nella lingua materna.

Nella Val di Fassa l'insegnamento della lingua ladina è parte integrante del curriculum di educazione linguistica. In tale situazione diviene utile richiamare l'attenzione sul fatto che il raccordo tra l'insegnante di italiano e di tedesco va allargato al collega di lingua ladina.

Le esperienze di analisi comparativa tra alcuni sistemi linguistici basilari (quali ad esempio i pronomi personali soggetto, il sistema dei numeri e dei generi, ecc.) saranno particolarmente interessanti in queste scuole, perché la presenza di due lingue locali (italiano e ladino, assimilate in molti casi fin dalla scuola materna) e del tedesco, per quanto ancora in fase di acquisizione, consentono molte riflessioni sulla natura del linguaggio, da un lato, e sulle similarità e differenze tra le lingue europee, dall'altro.

Il raccordo con la scuola media e la scuola materna

Per favorire un raccordo tra scuola elementare e media si possono effettuare varie iniziative:

- a) scambi di visite su un progetto programmato, per cui gli allievi di prima media tornano, per qualche giorno, a lavorare nelle quinte elementari durante l'autunno, e i bambini di quinta vanno a visitare quelli di prima media qualche mese dopo, in primavera;
- b) scambi di informazioni tra docenti: ad esempio, si consiglia all'insegnante elementare di stendere un "inventario" delle funzioni, delle strutture e dei principali universi lessicali che sono acquisiti dai suoi allievi al momento del passaggio alla scuola media; su tale base, l'insegnamento di scuola media eviterà dunque di ricominciare da capo, azione demotivante e che squalifica di fatto, nella percezione dell'allievo, il lavoro svolto nella scuola elementare e, in prospettiva, mette le basi per dequalificare al biennio il lavoro delle medie. In alcune scuole materne si attua l'insegnamento sperimentale della lingua straniera. In tal caso, sulla base delle stesse modalità indicate per il raccordo tra scuola elementare e media, sarà stabilito un sistema di raccordo tra scuola materna e scuola elementare.

Iniziativa di sperimentazione

Il programma descritto sopra può trovare un'ottimale realizzazione all'interno di diverse forme di sperimentazione. Se ne elencano alcune con scopo esemplificativo, in quanto è nel consiglio di circolo che devono nascere e trovare strutturazione pedagogica le iniziative sperimentali.

Presenza di collaboratori di madrelingua tedesca

Il madrelingua si aggiunge all'intero gruppo docente della classe, programma con questi e può anche sperimentare l'educazione bilingue in senso pieno, effettuando interventi in lingua straniera anche in ore di altre materie, soprattutto l'educazione ai linguaggi motorio, visivo e musicale.

La funzione del collaboratore di madrelingua è, oltre a quella ovvia di portare un'ottima conoscenza della lingua e cultura del mondo tedesco, quella di garantire i bambini sulla reale esistenza di questo mondo, che altrimenti può essere percepito come quello delle favole. In tal senso, il madrelingua porterà oggetti, video, fotografie, giochi e tutto quanto serve a rappresentare un mondo diverso agli occhi di un bambino trentino.

Il collaboratore userà solo la lingua tedesca sia per non confondere il bambino sul piano psicolinguistico (dove il meccanismo "una persona=una lingua" è basilare) sia per consentire all'insegnante italiano di tedesco di assumere quel ruolo di mediatore tra le due lingue e culture che ne giustifica la presenza sul piano organizzativo e pedagogico.

Uso veicolare del tedesco

Sia in relazione alla presenza di un collaboratore di madrelingua, sia utilizzando il solo docente di tedesco, è possibile che per periodi brevi (un'attività) o per progetti quadrimestrali o annuali si usi il tedesco nell'insegnamento di altre discipline. Questa prassi, che la ricerca mondiale indica come la migliore per l'acquisizione linguistica e che non comporta problemi per le discipline insegnate in lingua straniera, si basa sul principio che il bambino non si concentra più sulla forma, ma sui significati. Per questo si privilegeranno, soprattutto all'inizio, sperimentazioni che coinvolgano aree in cui i significati siano chiari in sé (le forme e i colori dell'educazione artistica; i movimenti e gli oggetti usati nell'educazione motoria), per cui il bambino deve limitarsi a comprendere e risponde con un movimento, una pennellata, introitando non di meno le forme linguistiche nella sua mente.

Scambi di classi o di messaggi telematici

La realtà tedesca non è solo "straniera", è anche "estranea" alla percezione e alla realtà del bambino. Sperimentazioni di scambi di visite, che possono andare dalla giornata in provincia di Bolzano a periodi più lunghi oltr'Alpe, saranno pertanto appoggiate se servono a giustificare sul piano della motivazione lo sforzo di studio del tedesco.

Oltre agli scambi reali, che comportano costi e chiedono alle famiglie e ai bambini uno sforzo psicologico più ancora che organizzativo, esistono gli scambi virtuali resi possibili dalla telematica: collegamenti video, per computer, per fax che consentono di scambiarsi informazioni, canzoni, auguri in tempo reale, che consentono di giocare anche se le squadre sono divise da mille chilometri.

Sperimentazioni rivolte ai docenti

Al fine di meglio integrare la lingua tedesca nella vita quotidiana della scuola è utile che gli altri insegnanti del modulo conoscano la lingua e cultura tedesche. Uno sforzo dunque può essere dedicato a migliorare la competenza degli altri docenti del circolo, sia usando personale esterno, sia ricorrendo, per parte del loro orario, ai docenti di tedesco e soprattutto ai collaboratori di madrelingua, sia coinvolgendo tutti i docenti nelle attività di scambio di cui al paragrafo precedente.

Parte III

Programmi di lingua straniera per la scuola media inferiore

Educazione linguistica

L'educazione linguistica riguarda, sia pure in diversa misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende sia a far acquisire all'alunno, come suo diritto fondamentale, l'uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni e delle sue forme, sia a garantire lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. L'uomo infatti si avvale principalmente della lingua per organizzare la

propria comprensione della realtà e per comunicarla, esprimerla, interpretarla.

Con la lingua l'uomo arricchisce il suo dato interiore e ordina, chiarisce ed adegua lo strumento della comunicazione verbale. Di questa devono essere analizzate forme, strutture, genesi ed evoluzione storica e deve anche essere colto il significato evocatore di civiltà e di esperienze umane, culturale e sociali.

L'educazione linguistica viene perseguita in maniera specifica nelle ore dedicate all'insegnamento dell'italiano e delle due lingue straniere (il tedesco, che prosegue il lavoro iniziato nella scuola elementare, più un'altra lingua europea), cui si aggiunge il ladino nella Val di Fassa.

Nell'ambito dell'educazione linguistica, l'insegnamento dell'italiano mira a far conseguire specificamente il possesso dinamico della lingua. Accanto all'italiano si insegnano due lingue straniere. Esse hanno il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, e in modo particolare con la lingua italiana (e ladina in Val di Fassa), alla conquista delle capacità espressive e comunicative degli alunni, anche mediante l'allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, reso possibile dal contatto che la conoscenza delle lingue straniere consente con realtà storiche e socio-culturali diverse da quella italiana.

Finalità

L'insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, ed in modo particolare con lo studio della lingua italiana, alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo delle capacità di comprendere, di esprimersi e di comunicare degli alunni.

Lo studio della lingua straniera contribuirà ad allargare gli orizzonti culturali, sociali e umani dell'allievo solo se si terrà in piena considerazione il fatto che ogni lingua rispecchia i diversi modi di vivere delle comunità che la parlano ed esprime in modo diverso i dati dell'esperienza umana. Esso riveste quindi una grande importanza nell'educazione alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori cui essi si rifanno per organizzare la propria vita.

Procedendo ad una analisi più dettagliata, si terrà presente che l'insegnamento delle lingue straniere persegue le seguenti finalità:

a) aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo; nella scuola media ciò può avvenire attraverso:

- 1) l'offerta di due strumenti di organizzazione delle conoscenze oltre la lingua materna;
- 2) le attività cognitive che sono proprie dell'apprendimento linguistico, quali la generalizzazione delle regolarità, la riflessione sulla lingua e sulla comunicazione, ecc.;
- 3) l'analisi comparativa tra i sistemi linguistici dell'italiano, della prima e della seconda lingua straniera (oltre che del ladino in Val di Fassa);
- 4) la capacità di ipotizzare i contenuti di un testo sulla base dell'osservazione del contesto e delle proprie conoscenze del mondo;
- 5) lo sviluppo di abilità complesse come il riassunto e la stesura di appunti (che presuppongono l'individuazione dei punti nodali di un testo, la loro gerarchizzazione e selezione) o la progettazione di testi via via più complessi dal punto di vista contenutistico, quindi più approfonditi dal punto di vista dell'analisi della realtà;

b) permettere al bambino di comunicare con altri in due lingue diverse dalla propria, una legata alle tradizioni culturali del Trentino (il tedesco) e l'altra scelta tra le lingue del nostro continente:

la comunicazione è intesa nella prospettiva sia di una conoscenza reciproca tra popoli, sia di uso strumentale;

c) avviare alla comprensione di altre culture e di altri popoli attraverso due processi antitetici ma paralleli:

- 1) da un lato, riconoscendo le diversità e le differenze, pur con l'assunzione di un atteggiamento di relativismo culturale, di tolleranza e di rispetto per il diverso;
- 2) dall'altro individuando quelle matrici culturali e storiche comuni che, al di sotto della superficiale differenza tra lingue, fanno dei popoli europei un'entità unitaria;

d) **avviare un processo di riflessione sulle strategie di apprendimento**, in modo che l'allievo impari ad imparare la lingua e le lingue, cioè sia in grado di continuare permanentemente a perfezionare la propria competenza comunicativa in italiano (ed anche, eventualmente, in dialetto o in ladino) e sia in grado di perfezionare la sua conoscenza delle lingue straniere e di apprenderne altre con maggiore facilità.

Queste finalità sono ineludibili. Quanto agli obiettivi, alle metodologie, alle proposte sperimentali, anche là dove espressi in maniera "imperativa" nei paragrafi che seguono, è naturale che in sede operativa essi vadano adattati alle situazioni specifiche e che la loro attuazione vada arricchita dalla libertà di insegnamento di ogni docente nell'ambito della programmazione degli organi collegiali.

Obiettivi

Le finalità dell'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito dell'educazione linguistica si realizzano in obiettivi generali e specifici.

Obiettivi generali

Obiettivo principale è la comprensione dell'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, tenuto conto anche che si vive in un'epoca in cui le relazioni con altri paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo nell'ambito della Unione europea di cui l'Italia è membro effettivo.

L'impegno degli allievi allo studio della lingua straniera dovrebbe essere stimolato suscitando interesse nel confronto tra la propria realtà socio-culturale e quella degli altri paesi. Per sviluppare tale motivazione e perché il nesso lingua cultura sia reso evidente è opportuno che si parta dalla vita di oggi e soprattutto dalla lingua di oggi. Lo studio della civiltà straniera non deve essere quindi inteso come apprendimento di mere nozioni storiche o geografiche, ma come una presa di coscienza dei valori socio-culturali e dei costumi delle altre comunità tramite la lingua stessa ed attraverso documenti autentici di attualità e di vita quotidiana.

Lo studio della lingua straniera dovrebbe giungere a risultati precisi e concreti sul piano dell'uso linguistico e adeguati al livello di età degli allievi. Tali risultati sono misurabili in base all'effettivo possesso, da parte degli allievi, di abilità operative, ricettive e produttive, sia per quanto riguarda la lingua orale sia per quanto riguarda la lingua scritta e sono riferibili alla capacità di saper comprendere e produrre contesti significativi di lingua orale e di lingua scritta.

Gli obiettivi generali sopra evidenziati si realizzano in una serie di obiettivi glottodidattici precisi, che rimandano a quelli già perseguiti dagli allievi nella scuola elementare relativamente alla prima lingua straniera. La presenza di una lingua straniera già impostata accanto ad una che viene introdotta solo in prima media richiede una indicazione ulteriore.

Obiettivi per la prima e la seconda lingua straniera

Nella scuola media, gli obiettivi della prima e della seconda lingua straniera sono gli stessi in termini di categorie glottodidattiche (funzioni, competenza comunicativa, ecc.; cfr. sotto), ma variano

quanto alla profondità e alla quantità dei contenuti.

Nella prospettiva di una continuità dell'insegnamento delle lingue che includa anche il biennio la seconda lingua straniera dovrà raggiungere in seconda superiore gli stessi obiettivi della prima lingua straniera e, quindi, in tale direzione dovrà svolgersi il lavoro nella scuola media. Ciò è possibile per due ragioni:

- a) pur essendo insegnata per un numero minore di anni la seconda lingua straniera può trarre vantaggio dal fatto che l'allievo ha appreso, fin dalla scuola elementare, alcune strategie ed alcune tecniche proprie dell'apprendimento linguistico e che di quelle può far uso per accelerare i tempi nell'acquisizione di altre lingue straniere;
- b) contemporaneamente alla seconda lingua straniera vengono presentate, nel quadro dell'educazione linguistica, la lingua italiana e la prima lingua straniera; la programmazione che sarà svolta dagli insegnanti impegnati nell'educazione linguistica dovrà essere tale da attribuire primariamente all'italiano e alla prima lingua straniera l'onere di far acquisire abilità (strategie di comprensione e di produzione di testi, di riassunto, di analisi morfosintattica e testuale, ecc.) e nozioni metalinguistiche ("sostantivo", "aggettivo", "connettore", "registro", ecc.) sulle quali l'insegnante di seconda lingua straniera potrà fare affidamento, accelerando in tal modo il suo itinerario verso il raggiungimento di obiettivi di livello a quelli della prima lingua straniera.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici vengono qui indicati sia per guidare l'insegnamento delle lingue straniere sia per evidenziare dei settori in cui gli insegnanti di italiano e di lingua possono programmare unitariamente l'educazione linguistica.

Gli obiettivi specifici dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola media, fatte salve le indicazioni sulla diversità di quantità e qualità dei contenuti cui s'è fatto cenno sopra, sono i seguenti:

a) saper fare con la lingua. Ciò significa che la lingua verrà insegnata con una precisa finalizzazione comunicativa che consenta all'allievo di "fare", di agire nella società e di soddisfare i propri bisogni attraverso lo strumento linguistico. Alla fine della scuola media, lo studente dovrà essere in grado di assolvere alle principali funzioni del linguaggio:

- 1) funzione **personale**: il ragazzo dovrebbe almeno essere in grado di presentarsi, dire la propria età e residenza, esprimere i propri gusti circa le principali esperienze del suo vissuto, di esprimere il proprio stato fisico (fame, sete, caldo, ecc.) e psichico (tristezza, soddisfazione, ecc.) di esprimere i propri desideri e i propri progetti di autorealizzazione. Dovrebbe anche essere in grado di comprendere tali atti comunicativi oralmente e per iscritto; nella prima lingua straniera la capacità dovrà essere sicura anche nella forma scritta (attraverso lettere, curriculum vitae, ecc.), che invece potrà collocarsi a livelli più semplici nella seconda lingua straniera;
- 2) funzione **interpersonale**: l'allievo dovrebbe almeno essere in grado di aprire e chiudere uno scambio orale (anche telefonico) e una lettera sia formale sia amichevole; di scusarsi; di attrarre l'attenzione; di offrire, accettare e rifiutare qualcosa; di ringraziare; tali atti comunicativi dovranno essere eseguibili sia a livello colloquiale sia a livello formale; soprattutto nella prima lingua straniera, è opportuno porre anche attenzione al diverso modo in cui queste frequenti intenzioni comunicative vengono realizzate nelle diverse aree geografiche, in modo da essere in grado almeno di comprenderne le diverse provenienze regionali e di agire nelle diverse aree in cui la lingua straniera è parlata;
- 3) funzione **strumentale**: il ragazzo dovrebbe almeno essere in grado di avanzare/comprendere richieste e di offrire/ricevere essenziali istruzioni operative relative ai domini sociali della sua vita quotidiana - la scuola, la vita familiare, i giochi, il funzionamento di apparecchiature, ecc. - e della società italiana e straniera; questa funzione dovrebbe essere realizzata oralmente e per iscritto;

- 4) funzione *referenziale*: il ragazzo dovrebbe almeno essere in grado di produrre/comprendere oralmente e per iscritto descrizioni del mondo naturale, della città (richieste di informazioni circa luoghi, ecc.), dell'ambiente familiare, della scuola, della struttura sociale sia del proprio paese sia di quello straniero, nonché relazioni su eventi passati e progetti per l'attività futura o previsioni di eventi futuri;
- 5) funzione **poetico-immaginativa**: il ragazzo dovrebbe essere in grado di comprendere brevi testi narrativi scritti e teatrali o cinematografici, cogliendo la dinamica situazionale, il ruolo dei personaggi, i principali incidenti; dovrebbe poi apprendere a cogliere il fatto che molti testi letterari, soprattutto poetici, hanno valore per il loro gioco linguistico prima ancora che per il contenuto;
- 6) funzione **metalinguistica**: il ragazzo dovrebbe almeno essere in grado di chiedere in lingua straniera il significato di una parola; quanto alla denominazione grammaticale, a quella italiana si affiancherà quella in lingua straniera, per quanto priva di pretese di esaustività; essa dovrebbe essere coerente con quella utilizzata nell'insegnamento dell'italiano (e del ladino, nella Val di Fassa) nonché dell'altra lingua straniera; l'allievo apprenderà anche a comprendere la speciale lingua usata nell'apprendimento linguistico: tipologia di esercizi e loro tipiche consegne, indicazioni di attività didattiche, e così via;

b) saper fare lingua. Le abilità linguistiche che dovrebbero ricevere maggiore attenzione e avere sempre priorità temporale sono quelle audio-orali, cioè la comprensione, il dialogo, la produzione; le abilità scritte si svolgeranno prevalentemente su materiale acquisito nella dimensione orale e costituiranno parte integrante della misurazione e della valutazione. Nella comprensione, l'aspetto globale avrà la precedenza sulla comprensione di dettagli; nel dialogo e nel monologo (quest'ultimo sarà di norma breve e solo occasionale) l'efficacia comunicativa sarà ritenuta più rilevante che la correttezza formale, la quale diverrà gradualmente un fattore integrante della misurazione e della valutazione. Nella produzione, la fase di progettazione dei testi orali o scritti dovrebbe essere altrettanto importante quanto la realizzazione linguistica; la coesione e la coerenza dei testi prodotti saranno rilevanti quanto la correttezza formale e la ricchezza lessicale in termini di misurazione e valutazione. Nell'attività dialogica, è opportuno porre particolare attenzione, oltre che all'efficacia comunicativa, anche alla appropriatezza sociolinguistica, insieme con la coerenza e la coesione tra le battute e alla correttezza formale;

c) competenza comunicativa e metacomunicativa. La conoscenza delle principali regole che costituiscono la competenza comunicativa (fonologia, morfo-sintassi, lessico, testualità; competenza pragmatica, cioè funzionale, e sociolinguistica in termini di varietà) dovrebbe essere una conoscenza operativa, cioè basata sulla capacità di uso, piuttosto che una conoscenza riflessa, basata sulla riflessione grammaticalistica. Il desiderio di completezza, di esaustività, non dovrà trovare soddisfazione nella scuola media, soprattutto nella seconda lingua straniera, dove tuttavia l'allievo sarà portato a riflettere in maniera sempre più sistematica sulla lingua che effettivamente ha usato. L'impianto teorico di descrizione linguistica e la relativa terminologia saranno coerenti tra italiano e lingue straniere (e ladino, in Val di Fassa).

Indicazioni metodologiche

Sviluppo delle abilità linguistiche

L'insegnante dovrebbe curare di sviluppare sin dal primo anno, attraverso l'uso costante della lingua straniera sia da parte sua sia da parte degli allievi, le abilità fondamentali: saper capire ascoltando, saper parlare, saper leggere e saper scrivere. Ognuna di tali abilità dovrà a sua volta essere specificata in base alle attività linguistiche che si ritengono più appropriate agli allievi di

questa fascia scolastica. L'insegnante non dovrà procedere da parole o frasi isolate, ma da contesti globalmente significativi in quanto calati in situazioni di comunicazione nell'uso orale ed in quello scritto. È opportuno dare comunque la massima importanza alle abilità audio-orali, intese sia separatamente (ascolto e comprensione di testi registrati, esposizione orale di fatti, esperienze, idee) sia congiuntamente, così come esse si attuano nella conversazione.

All'espressione scritta si potrà comunque pervenire dopo che siano stati accertati la comprensione e l'uso corretto dei modelli orali, senza peraltro accantonare o procrastinare l'uso dello scritto.

Si utilizzeranno esercizi che consentano di adoperare la lingua in situazioni di comunicazione, ad esempio:

- a) per fare e comprendere informazioni in una comunicazione orale di tipo quotidiano corrente;
- b) per descrivere (oralmente o per iscritto) luoghi, oggetti, persone;
- c) per leggere e comprendere brevi ed accessibili testi di narrativa e di divulgazione tratti anche da materiali pubblicitari, da giornali, da riviste, da istruzioni varie, ecc.;
- d) per comprendere e redigere comunicazioni epistolari e per prendere parte ad una conversazione non fondata sullo studio preventivo dei testi scritti.

Lo sviluppo delle funzioni comunicative della lingua attraverso tali attività specifiche costituisce il fulcro dell'insegnamento al fine di avviare gli allievi all'uso linguistico corrente.

Riflessione sulla lingua

La riflessione sulla lingua, senz'altro indispensabile, dovrebbe essere condotta partendo dall'uso concreto della lingua in un contesto e non da schemi grammaticali. È opportuno che tale riflessione comprenda sia gli aspetti morfologico-sintattici sia quelli semantico-comunicativi.

La riflessione sulla lingua dovrebbe offrire occasione anche per i necessari riferimenti culturali dato che la lingua è elemento rilevatore del contesto socio-culturale.

Le possibili diverse impostazioni dell'analisi linguistica richiedono che gli insegnanti di italiano e di lingua straniera, nel consiglio di classe, raggiungano una intesa sulla terminologia grammaticale da adottare.

Articolazione del programma nel corso dei tre anni

Sarà opportuno strutturare il programma in unità didattiche sviluppate secondo criteri di funzionalità comunicativa e distribuire la materia nel corso del triennio secondo un criterio "ciclico" che consentirà di procedere a ripetizioni sistematiche e ad ulteriori sviluppi di quanto già introdotto.

Per questa ragione non è possibile un'assegnazione netta dei singoli contenuti ai tre anni del corso: tutte o quasi le voci elencate per le sei funzioni-base nel punto "a" degli obiettivi sono da ritenersi adatte alla prima così come alla seconda e alla terza media. L'incremento è da trovarsi:

- a) nell'aumento delle varietà regionali in cui si comprende: ad esempio tedesco settentrionale e austro-bavarese, inglese britannico e americano;
- b) nell'articolazione in più registri (formale/informale) della realizzazione di alcuni atti comunicativi;
- c) nell'arricchimento lessicale, che consente di aggiungere quantità di informazione e qualità di connotazione e sfumature;
- d) nella sicurezza morfo-sintattica e fonologica, che consentono realizzazioni via via più corrette;

e) nella conoscenza della società, del modo di vivere, dei valori delle culture straniere, che consentono una comunicazione sempre più appropriata al contesto.

L'uso costante di sussidi audiovisivi di ogni tipo può ben motivare all'apprendimento della lingua straniera e contribuire a far cogliere nella loro realtà gli elementi linguistici entro un contesto di significati.

Rapporto tra insegnamento dell'italiano e delle lingue straniere (e del ladino nella Val di Fassa)

Tutti i docenti impegnati nell'insegnamento delle varie lingue concorrono ad un unico progetto di educazione linguistica. Essi dovranno perciò procedere ad una apposita programmazione integrata individuando dei processi linguistico-cognitivi comuni alle varie lingue, al di là della differente quantità di lingua padroneggiata dagli allievi in italiano, lingue straniere e ladino.

Poiché il processo di riflessione sulla lingua e sulla comunicazione, che si realizza in maniera sempre più sistematica mano a mano che l'allievo progredisce nella scuola media, è comune alle varie lingue, le linee di fondo per l'analisi e la relativa terminologia dovrebbero essere comuni per i vari insegnanti.

Particolarmente utili saranno esperienze di analisi comparativa tra le varie lingue. L'atteggiamento comparativo può essere presente in continuità, pur con brevi cenni o raffronti; oltre a tale costante impostazione, si potranno prevedere delle esperienze comparative che, di quando in quando, superino anche la divisione oraria tra le varie lingue. Si possono raffrontare sistemi linguistici (il repertorio dei fonemi, i pronomi personali, la struttura temporale dei verbi, ecc.) ma anche sociolinguistici, culturali, e così via.

Nella Val di Fassa l'insegnamento della lingua ladina è parte integrante del curriculum di educazione linguistica. In tale situazione diviene utile richiamare l'attenzione sul fatto che il raccordo tra l'insegnante di italiano e di lingua straniera va allargato al collega di lingua ladina.

Rapporto con la scuola elementare

Per favorire un raccordo tra scuola elementare e media si consiglia di invitare, in primavera, allievi di quinta a seguire per alcuni giorni le lezioni, o alcune di esse, presso la prima media, in modo da venire a contatto con la logica organizzativa e culturale della loro futura scuola. In autunno poi, dopo che sono entrati nella media, gli allievi possono visitare le scuole elementari di provenienza per "raccontare" come sono le scuole medie, e in tal modo formalizzare le loro prime impressioni. Tali iniziative vanno concordate e programmate.

Quanto allo specifico delle lingue straniere si prevederanno incontri in cui il docente di tedesco delle elementari comunica al collega delle medie:

- a) il tipo di approccio e di metodo seguito;
- b) le tecniche didattiche di cui gli allievi sono già padroni;
- c) la terminologia metalinguistica che è stata utilizzata;
- d) le funzioni, gli universi lessicali, gli aspetti grammaticali e culturali che sono già acquisiti dai bambini, in modo da non ricominciare daccapo (ciò potrà avvenire attraverso uno studio comune dei materiali didattici usati nelle elementari).

Il docente della scuola media, in quanto libero di scegliere la metodologia che ritiene più proficua al raggiungimento degli obiettivi, non è tenuto a far proprie quelle del collega che l'ha preceduto (ciò vale anche per cambi di docenti tra classe e classe della scuola media) ma dovrà aver cura di garantire un congruo periodo di raccordo, in modo che il ragazzo abbia il tempo di adattarsi alla nuova

struttura della scuola media prima di dover riadattare le sue strategie e attività di acquisizione della lingua stessa.

Rapporto con la scuola superiore

Dopo la scuola media gli studenti si disperdono in vari istituti superiori per cui non è facile organizzare visite come si è consigliato per la prima media.

Per favorire un raccordo tuttavia si consiglia l'insegnante della scuola media di stendere un "inventario" delle funzioni, delle strutture, dei principali universi lessicali, delle informazioni sociolinguistiche e culturali che sono acquisiti dai suoi allievi; su tale base, l'insegnante di scuola superiore eviterà di ricominciare daccapo, azione demotivante che squalifica di fatto, nella percezione dell'allievo, il lavoro svolto nella scuola media.

Molto importante è che l'equipe di insegnanti della scuola superiore prenda conoscenza del tipo di approccio, di metodo e di tecniche note agli allievi nonché del tipo di analisi e di terminologia usate nella riflessione sulla lingua e sulla comunicazione, in modo da prendere le mosse da tale impostazione per costruire la fase conclusiva dell'insegnamento della lingua per scopi di comunicazione generale, che costituisce l'obiettivo del biennio.

Iniziative di sperimentazione

Il programma descritto sopra può trovare un'ottimale realizzazione all'interno di diverse forme di sperimentazione. Se ne elencano alcune con scopo esemplificativo, in quanto è nel consiglio di circolo che devono nascere e trovare strutturazione pedagogica le iniziative sperimentali.

Presenza di collaboratori di madrelingua straniera

Il madrelingua si aggiunge all'intero gruppo docente della classe, programma con questi e può anche sperimentare l'educazione bilingue in senso pieno, effettuando interventi in lingua straniera anche in ore di altre materie, soprattutto l'educazione ai linguaggi motorio, visivo e musicale.

La funzione del collaboratore di madrelingua è, oltre a quella ovvia di portare un'ottima conoscenza della lingua e cultura del mondo straniero, quella di garantire i ragazzi sulla reale esistenza di questo mondo, che altrimenti può essere percepito come quello delle favole. In tal senso, il madrelingua porterà oggetti, video, fotografie, giochi e tutto quanto serve a rappresentare un mondo diverso agli occhi di un ragazzo trentino.

Il collaboratore userà solo la lingua straniera sia per non confondere il ragazzo sul piano psicolinguistico (dove il meccanismo "una persona=una lingua" è basilare) sia per consentire all'insegnante italiano di lingua straniera di assumere quel ruolo di mediatore tra le due lingue e culture che ne giustifica la presenza sul piano organizzativo e pedagogico.

Uso veicolare della lingua straniera

Sia in relazione alla presenza di un collaboratore di madrelingua, sia utilizzando il solo docente di lingua straniera, è possibile che per periodi brevi (un'attività) o per progetti quadrimestrali o annuali si usi la lingua straniera nell'insegnamento di altre discipline. Questa prassi, che la ricerca mondiale indica come la migliore per l'acquisizione linguistica e che non comporta problemi per le discipline

insegnate in lingua straniera, si basa sul principio che il ragazzo non si concentra più sulla forma, ma sui significati.

Per questo si privilegeranno, soprattutto all'inizio, sperimentazioni che coinvolgano aree in cui i significati siano chiari in sé (le forme e i colori dell'educazione artistica; i movimenti e gli oggetti usati nell'educazione motoria), per cui il ragazzo deve limitarsi a comprendere e risponde con un movimento, una pennellata, introitando non di meno le forme linguistiche nella sua mente.

Scambi di classi o di messaggi telematici

La realtà tedesca non è solo "straniera", è anche "estranea" alla percezione e alla realtà del ragazzo. Sperimentazioni di scambi di visite, che possono andare dalla giornata in provincia di Bolzano a periodi più lunghi oltr'Alpe, saranno pertanto appoggiate se servono a giustificare sul piano della motivazione lo sforzo di studio del tedesco.

In particolare per la seconda lingua straniera, parlata in aree più distanti di quella germanica, oltre agli scambi reali, che comportano costi e chiedono alle famiglie e ai ragazzi uno sforzo psicologico più ancora che organizzativo, esistono gli scambi virtuali resi possibili dalla telematica: collegamenti video, per computer, per fax che consentono di scambiarsi informazioni, canzoni, auguri in tempo reale, che consentono di giocare anche se le squadre sono divise da mille chilometri.

Esame di licenza media

L'esame di licenza media comprende due prove scritte, una per la prima ed una per la seconda lingua straniera. La tipologia delle prove è la stessa delle scuole medie di tutto lo Stato italiano. Durante il colloquio orale, gli insegnanti delle singole lingue prenderanno spunto dalla prova scritta per svolgere un breve colloquio-commento in lingua straniera; si userà poi l'italiano per le altre fasi del colloquio interdisciplinare anche se riguardano aspetti culturali, comparativi, linguistici, ecc. della lingua straniera, in modo che sia realmente possibile muovere agevolmente da un'area disciplinare all'altra, senza la necessità di commutare il codice linguistico, e che sia possibile a tutti gli insegnanti comprendere quanto viene detto nelle lingue straniere che non tutti possono conoscere.

INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

.....

